

**CATALOGO DEI
REATI PRESUPPOSTO
PREVISTI DAL D.LGS 231/2001**

-

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
al 31 marzo 2020

Premesso e fermo tutto quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, è vietato in ogni caso ai destinatari dello stesso porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sotto indicate, nonché comportamenti non in linea o non conformi con i principi, le regole e i protocolli del predetto modello e del codice etico.

In ordine alla valutazione e all'intensità del rischio si rimanda alla precedente valutazione già in vostro possesso, nonché alla relativa gap analysis.

Sommario

Breve introduzione all'aggiornamento normativo al 31 marzo 2020.....	3
Catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 artt. 24 – 25 quindiesdecies	5

**BREVE INTRODUZIONE ALL'AGGIORNAMENTO NORMATIVO
AL 31 MARZO 2020
DEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
PREVISTI DAL D.LGS 231/2001**

Il presente aggiornamento normativo tiene conto delle modifiche apportate dal legislatore a decorrere dal mese di maggio 2018 – data dell'ultimo aggiornamento da Voi adottato – fino al 31 marzo 2020.

In tale arco temporale, il legislatore ha emanato diverse disposizioni normative che hanno riguardato direttamente il D. Lgs. 231/2001 e il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, sono stati emanati i seguenti provvedimenti normativi:

- 16 Gennaio 2019 – **LEGGE 9 gennaio 2019, n. 7** – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019.

Con riguardo alla disciplina della responsabilità da reato degli enti, la nuova Legge:

- introduce il traffico di influenze illecite nel catalogo dei reati presupposto;
- elimina la querela quale condizione di procedibilità per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati che, pertanto, diventano reati procedibili d'ufficio;
- aumenta la durata delle sanzioni interdittive previste per i reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, distinguendo altresì tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti;
- introduce un meccanismo premiale a fronte di condotte collaborative dell'ente, con riduzione delle sanzioni interdittive sopradette.

La legge è entrata in vigore il 31.01.2019, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f) entrate in vigore l'1.01.2020.

- 16 Maggio 2019 – **LEGGE 3 maggio 2019, n. 39** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18.09.2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 113 del 16.05.2019.

La legge introduce nel D. Lgs. N. 231/2001 il nuovo art. 25 quaterdecies rubricato "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*".

La legge è entrata in vigore il 17.05.2019.

- 27 Maggio 2019 – **LEGGE 21 maggio 2019, n. 43** – Modifica all'articolo 416 ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, pubblicata nella G.U. n. 122 del 27.05.2019.

La nuova legge ha modificato l'art. 416 ter c.p. rubricato "Scambio elettorale politico-mafioso", già inserito nell'art 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Il provvedimento è entrato in vigore in data 11.06.2019.

- 21 Settembre 2019 – **DECRETO LEGGE 21 settembre 2019, n. 105** – Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", pubblicato nella G.U. n. 222 del 21.09.2019.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e convertito con legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.

L'articolo 1, comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 prevede: “*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni*”.

In relazione alle modifiche introdotte al testo del D. Lgs. 231/2001, l'articolo 1, comma 11 bis della legge di conversione prevede: “All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"”.

- 26 Ottobre 2019 – **DECRETO LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124** – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26.10.2019 e convertito, con modificazioni, con legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157, pubblicata nella G.U. n. 301 del 24.12.2019, che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 39, comma 2 della norma prevede:

“*Dopo l'articolo 25-quadecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è aggiunto il seguente: 25-quinquiesdecies (Reati tributari).*”

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*”.

Queste le principali novità legislative che hanno inciso sulla responsabilità da reato degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 e che verranno puntualmente inserite nel catalogo dei reati presupposto che segue.

**CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
CONTENUTO NEL D. LGS. 231/2001, SEZ. III,
ARTT. 24 – 25 QUINQUIESDECIES**

*** **

ART. 24 D. LGS. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

*

Art. 316 bis c.p. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO	[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [323-bis, 640-bis].
BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento della Pubblica Amministrazione	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione	
SOGGETTO PASSIVO: Stato, ente pubblico, Comunità Europea	
ELEMENTO OGGETTIVO: Mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati erogati	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 6 mesi a 4 anni
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: consentite v. 289 c. 2 c.p.p.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

*

Art. 316 ter c.p. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO	<p>[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.</p> <p>[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento della Pubblica amministrazione	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO:	

Stato, ente pubblico o Comunità Europea
ELEMENTO OGGETTIVO: Percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante omissione di informazioni dovute. Ciò salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. che si applica in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 316 ter c.p.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 mesi a 3 anni. - Reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. - Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Custodia cautelare in carcere: non consentita Altre misure cautelari personali: v. 289 c. 2 c.p.p.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

*

<p>Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p>	<p>[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [381 c. 2, 3, 4 c.p.p].</p> <p>[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [381 c. 2, 3, 4 c.p.p.]:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162 c. 2 c.p.m.p.];</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649].</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Stato o altro ente pubblico</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Procurare per se o per altri con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, un ingiusto profitto con altrui danno.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,00= a Euro 1.549,00=</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Sì, compresa custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione</p>	

*

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	[1]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento della pubblica amministrazione	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato o altro ente pubblico, Comunità europee	
ELEMENTO OGGETTIVO: Conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e raggiri, inducendo altri in errore	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 2 a 7 anni	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Sì, compresa custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione	

*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	<p>[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>[3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>[4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o</p>
--	--

	la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento della pubblica amministrazione	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato o altro ente pubblico	
ELEMENTO OGGETTIVO: Procurare a sé o per altri un profitto con altrui danno alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistema informatico	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi	
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del delitto di all'art. 640 ter, 2° co., con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema; confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro II° comma: Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,00= a Euro 1.549,00= III° comma: due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000=	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma non applicabili II° e III° comma: Sì, compresa la custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane, processo di gestione ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile amministrazione e finanza, responsabile information technology, direttore commerciale, responsabile sistema di gestione per la sicurezza, responsabile sistema di qualità, consulenti esterni	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione	

ARTICOLO 24 BIS D. LGS 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

*

<p>Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p>	<p>[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
--	---

BENE GIURIDICO PROTETTO: Inviolabilità del domicilio informatico e telematico
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO: Introduzione abusiva o mantenimento nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria per gli strumenti informatici utilizzati per la commissione, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: Reclusione fino ad anni 3. II° comma: reclusione da 1 a 5 anni. III° comma: reclusione da 1 a 5 anni o da 3 a 8 anni.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: non consentite II° e III° comma: consentite anche la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni.
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

*

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	<p>[1] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>[2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>[3] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>[4] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti</p>
--	---

	alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Inviolabilità dei segreti	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a sistema informatici o telematici. La stessa pena si applica a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni intercettate.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi	
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria - anche in caso di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p., e salvo che la cosa, o il bene, o lo strumento informatico o telematico appartenga a persona estranea al reato (3° co.) - dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di numerosi reati, tra cui quelli ex artt. 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° e II° comma 6 mesi a 4 anni di reclusione. IV° comma: reclusione da 1 a 5 anni.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° e II° comma: consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere. IV° comma: consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane.	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione.	

*

<p>Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>[1] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.</p>
---	--

BENE GIURIDICO PROTETTO: Inviolabilità dei segreti
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistema informatici o telematici, ovvero intercorrenti tra più sistemi
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria - anche in caso di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p., e salvo che la cosa, o il bene, o lo strumento informatico o telematico appartenga a persona estranea al reato (3° co.) - dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di numerosi reati, tra cui quelli ex artt. 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati; in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti di cui agli artt. 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi è applicata altresì la confisca obbligatoria (c.d. allargata) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: reclusione da 1 a 4 anni. II° comma reclusione da 1 a 5 anni.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: Consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere. II° comma: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	

ELEMENTO OGGETTIVO: Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui. Ipotesi aggravata se l'agente pone in essere le condotte citate con violenza o minaccia alle persone o se lo stesso assume il ruolo di operatore del sistema e abusa di tale ruolo.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati; in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti di cui agli artt. 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi è applicata altresì la confisca obbligatoria (c.d. allargata) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni. II° comma: reclusione da 1 a 4 anni
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma non consentite II° comma consentite esclusa la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 635-ter c.p Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.</p>	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio pubblico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	

SOGGETTO PASSIVO: Stato o altro ente pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO: Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati; in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti di cui agli artt. 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi è applicata altresì la confisca obbligatoria (c.d. allargata) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: reclusione da 1 a 4 anni. II° comma: Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. III° comma: Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere II° comma: consentite, compresa la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni.
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 635 quater c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>[2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
--	--

BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO: Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati; in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti di cui agli artt. 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi è applicata altresì la confisca obbligatoria (c.d. allargata) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 1 a 5 anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 635 quinquies c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>[1] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è</p>
--	---

	aumentata.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio pubblico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato, ente pubblico o altro soggetto che utilizza sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
ELEMENTO OGGETTIVO: Distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di pubblica utilità, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 100 a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi	
MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati; in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti di cui agli artt. 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi è applicata altresì la confisca obbligatoria (c.d. allargata) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: Reclusione da 1 a 4 anni. II° comma: Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. III° comma: Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: consentite, esclusa custodia cautelare in carcere II° comma: consentite, compresa la custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.</p> <p>[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Inviolabilità del domicilio informatico e tutela della segretezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore. Per alcuni, tutela della riservatezza dei codici di accesso</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave, o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo..</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 300 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p>	
<p>MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria per gli strumenti informatici utilizzati per la commissione, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: Reclusione sino ad 1 anno e multa sino a 5.164,00 euro. II° comma: Reclusione da 1 a 2 anni e multa da euro 5.164 a 10.329 se ricorre l'aggravante richiamata dal secondo comma dell'art. 615 quater c.p. – 617- quater n. 1 e 2 c.p. In virtù del rinvio all'art. 617 quater, 4° co., nn. 1 e 2, contenuto nel 2° co. della norma in esame, costituiscono aggravanti ad effetto speciale, ex art. 63, 3° co., le condotte in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, e quelle tenute da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, art. 615 ter, 2° co., n. 1 e 3° co.).</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>[[1]]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Inviolabilità del domicilio informatico - Sono nello specifico tutelati i sistemi informatici e telematici, nonché i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti.</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici, allo scopo di danneggiare i sistemi informatici o telematici e le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 300 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
<p>MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria per gli strumenti informatici utilizzati per la commissione, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione sino a 2 anni e multa sino a 10.329,00 euro.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Artt. 476 e ss. 491-bis c.p. Falsità in atti in relazione a documenti informatici</p>	<p>[1] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
---	---

BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e genuinità dei documenti informatici (la nozione di documento informatico fissata nell'ordinamento extrapenale e, in particolare, nel Codice dell'amministrazione digitale all'art. 1, lett. p, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 4.4.2006, n. 159, è da intendersi come la « <i>rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti</i> ». L'attuale definizione prescinde, dunque, dall'incorporazione dei dati in un oggetto materiale, con conseguente rilevanza penale dei falsi che abbiano ad oggetto informazioni anche non registrate su alcun supporto materiale).
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO: Falsità materiale o ideologica riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. (Il documento informatico rilevante ai sensi dell'art. 491 bis deve avere efficacia probatoria; tale requisito, già contenuto nella definizione di cui al secondo periodo della norma, è stato mantenuto dalla L. 18.3.2008, n. 48, che lo ha inserito nella prima parte della disposizione. Il Codice dell'amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti informatici, aventi un diverso valore probatorio: 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 1, lett. q, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82), che, ai sensi dell'art. 21, 1° co., D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, «è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità»; 2) il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 1, lett. q bis, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82); 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 1, lett. r, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82); 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale (art. 1, lett. s, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82). Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, 3° co., D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (art. 21, 2° co., D.Lgs. 7.3.2005, n. 82).
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 400 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Pene disciplinate dagli artt. 476 e ss. c.p. in relazione alla tipologia di falso commesso dal soggetto agente e in relazione alla tipologia documento falsificato.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite in relazione alla tipologia di falso cfr. art. 476 e ss. c.p. (es. art. 485 falsità in scrittura privata le misure cautelari non sono consentite, mentre, art. 478 c. 2 c.p. se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], consentite, anche la custodia cautelare in carcere).
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; RSQ; RIT
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo di gestione della qualità, processo di gestione dei sistemi informatici.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni.
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p>	<p>[1]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Tutela della fede pubblica nella sua dimensione "informatica" reputata bisognosa di protezione proprio a cagione del particolare valore probatorio attribuito dall'art. 21, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 al documento sottoscritto con firma elettronica qualificata.</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Prestatore di servizi di certificazione di firma elettronica (coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica, compreso quel "certificatore" che sia altresì abilitato al rilascio di certificati "qualificati", ossia i "certificatori qualificati", di cui all'art. 27, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, nonché i certificatori "accreditati" di cui all'art. 29 dello stesso decreto).</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, posta in essere dal "certificatore qualificato" al fine alternativamente descritto di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri danno.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 400 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
<p>MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; confisca obbligatoria del profitto e del prodotto dei delitti previsti dall'art. 240, co. 2, n. 1 bis c.p. e, in via sussidiaria, confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione fino ad anni 3 e multa da euro 51 ad euro 1.032,00.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, dirigenti, consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

ARTICOLO 24 TER D. LGS 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*

<p>Art. 416, commi 1, 2, 3 e 4 c.p. Associazione per delinquere semplice</p>	<p>[1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>[2] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>[3] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>[4] Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>[5] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>[6] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma .</p> <p>[7] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un</p>
--	--

	<p>minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico (L'ordine pubblico è definito quale «assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza» (<i>Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma, 1929, 202</i>). Secondo la c.d. teoria ordinamentale, «l'esistenza di una organizzazione finalizzata allo scopo di commettere delitti si pone come una insanabile contraddizione fra «ordinamenti»: quello statutale, che realizza un suo ordine giuridico per il perseguimento dei suoi fini istituzionali di pacifica convivenza, e quello dell'associazione criminosa, che nega questo sistema e lo aggredisce, attaccandone il principio stesso di esistenza, e quasi muovendogli guerra)</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Associazione (tre o più persone associate).</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Associarsi per commettere più delitti (ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (C., Sez. II, 3.4.2013, n. 20451).</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 3 a 7 anni (I comma); reclusione da 1 a 5 anni (II comma); reclusione da 5 a 15 anni (IV comma). (V comma), aumento di pena se il numero di associati è di dieci o più; (VI comma) reclusione da 5 a 15 anni per i promotori e da 4 a 10 anni per i partecipanti se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, (VII comma) reclusione da 4 ad 8 anni per i promotori e da 2 a 6 anni per i partecipanti se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	

SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 416 cp – Artt. 3, 10 e 11 L. 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"</p>	<p>Art. 3. - (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti.</p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote].</p> <p>6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni].</p> <p>7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive</p>
---	--

	<p>modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.</p> <p>8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Art. 11. - Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente</p> <p>1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico anche internazionale	
SOGGETTO ATTIVO: Associazione (tre o più persone associate).	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Tre o più persone si accordano per commettere una pluralità di delitti nel contesto transnazionale	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 3 a 7 anni (I comma); reclusione da 1 a 5 anni (II comma); reclusione da 5 a 15 anni (IV comma). (V comma), aumento di pena se il numero di associati è di dieci o più; (VI comma) reclusione da 5 a 15 anni per i promotori e da 4 a 9 anni per i partecipanti, (VII comma) reclusione da 4 ad 8 anni per i promotori e da 2 a 6 anni per i partecipanti).	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	

CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno

VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera</p>	<p>[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni [305 c. 2, 306 c.2, 416 c.2, 416-ter; 275 c. 3, 5, 299 c. 2, 372 c.1-bis c.p.p.].</p> <p>[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [305 c.1, 3, 306c.1, 3, 416c.1, 3; 275c.3, 5, 299c.2, 380 c.p.p.].</p> <p>[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628c.3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 275c.3, 5, 299c.2 c.p.p.].</p> <p>[IV]. Se l'associazione è armata [585c.2-3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive [585c.2-3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240c.2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico (Tale bene è comprensivo tanto di una dimensione oggettiva, come complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillità comune, quanto di una dimensione soggettiva, come libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al riparo dalla costrizione indotta da qualsivoglia organismo stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto)</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Tre o più persone associate di tipo mafioso quando Le stesse si</p>	

<p>avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il tratto distintivo rispetto all'associazione semplice è imperniato sulla nozione di intimidazione sistematica come caratterizzante fondamentalmente la metodologia di azione dell'associazionismo mafioso.</p>	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Promuovere, dirigere, organizzare o partecipare ad un'associazioni di tipo mafioso	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I Comma: reclusione da 10 a 15 anni; II comma: da 12 a 18 anni. Se l'associazione è armata ex art. 416 bis IV comma si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni per i partecipanti o da 15 a 26 anni per i promotori o organizzatori.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 416 bis c.p. – legge 146/2006 artt. 3, 10 e 11 Associazione per delinquere di stampo mafioso in contesto transnazionale</p>	<p>Vedi tabella art. 416 c.p. (associazione per delinquere in contesto transnazionale)</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico anche internazionale	
SOGGETTO ATTIVO: Tre o più persone associate di tipo mafioso cfr. scheda precedente.	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Promuovere, dirigere, organizzare o partecipare ad un'associazioni di tipo mafioso in contesto transnazionale	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: da 400 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I Comma: reclusione da 10 a 15 anni; II comma: da 12 a 18 anni. Se l'associazione è armata ex art. 416 bis IV comma si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni per i partecipanti o da 15 a 26 anni per i promotori o organizzatori.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso	[I]. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. [II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico - libero esercizio del voto	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - un uomo politico candidato in una competizione elettorale o persona che lo sostenga.	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: (comma 1) accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose; (comma 2) promessa di procurare voti con le modalità mafioso. L'oggetto dello scambio è individuato nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	

SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 6 a 12 anni
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione</p>	<p>[1] Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>[2] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>[3] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>[4] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>[5] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>[6] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>[7] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Libertà della persona e patrimonio	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque possa essere privato della libertà personale	
ELEMENTO OGGETTIVO: Sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.	

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I comma reclusione da 25 a 30 anni. II comma reclusione anni 30 in caso di morte della persona sequestrata non voluta dal reo. III comma ergastolo in caso di morte della persona sequestrata cagionata dal reo. IV e V comma ipotesi attenuate – diminuzioni di pena – nel caso del reo che dissociandosi collabora
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 416 c. 6 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla schiavitù, acquisto o alienazione di schiavi o tratta di persone, immigrazione clandestina, nonché finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente, traffico di organi provenienti da cadaveri, mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente</p>	<p>Omissis [6] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico e libertà personale	
SOGGETTO ATTIVO: Tre o più persone associate	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	

ELEMENTO OGGETTIVO: Promuovere o partecipare ad un'associazione avente lo scopo di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù persone, la tratta di persone, l'acquisto o l'alienazione di schiavi, l'immigrazione clandestina, il traffico di organi.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote - Nel caso di commissione del reato concernente il traffico di migranti in cotesto transnazionale l'art. 10 legge 146/2006 c. 7 prevede l'applicabilità della sanzione nella misura da 200 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato. - Nel caso di commissione del reato concernente il traffico di migranti in cotesto transnazionale l'art. 10 legge 146/2006 c. 8 prevede l'applicabilità delle misure interdittive citate per un durata non superiore a due anni.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 5 a 15 anni per i promotori e organizzatori. Reclusione da 4 a 9 anni per i partecipanti all'associazione.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 416, 416 bis c.p. – art. 74 DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
--	--

	<p>disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico e salute pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Tre o più persone associate	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope tramite fenomeni associativi	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Colui che costituisce, promuove, organizza, dirige o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni. - Partecipanti all'associazione reclusione non inferiore a 10 anni. III comma aumento di pena, IV comma reclusione 24 anni. V comma aumento di pena se si tratta di sostanze particolarmente lesive. VII comma diminuzione della pena cooperazione del concorrente nel reato.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di	

comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 407, co. 2 lett. A) n. 5 c.p.p. - Art. 2, comma III, l. 110/1975 Illegale fabbricazione e introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto di armi da guerra o di tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4 [4094, 4121, 413, 414, 415, 4193, 430, 4362], la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi [173, 240-bis coord.].</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni [240-bis coord.] se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: <i>(omissis)</i> <u>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</u> <i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 2, comma III, l. 110/1975 (Armi e munizioni comuni da sparo)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali ((il Banco nazionale di prova)) escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	

ELEMENTO OGGETTIVO: Illegale fabbricazione e introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto di armi da guerra o di tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma III, l. 110/1975
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Vedi articoli richiamati dall'art. 407, comma II, lett a) n. 5 c.p.p.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 291 bis, 291 quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43 – legge 146/2006 art. 10 Associazione per delinquere in contesto transnazionale finalizzata al traffico di tabacchi lavorati esteri</p>	<p>Articolo 291 quater d.p.r. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare</p>
--	--

	<p>che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>ARTICOLO N.291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque (tre o più soggetti)	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Associazione per commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri superiore a dieci chilogrammi	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Promotori: reclusione da 3 a 8 anni Associati partecipi: da 1 a 6 anni	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 – legge 146/2006 artt. 3, 10 e 11</p> <p>Associazione per delinquere in contesto transnazionale finalizzata al traffico di stupefacenti</p>	<p>Vedi tabella art. 416 c.p. (associazione per delinquere in contesto transnazionale)</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Ordine pubblico e salute pubblica</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque (tre o più soggetti)</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Associazione per commettere delitti di spaccio di sostanze stupefacenti</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma III D.L.vo 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Colui che costituisce, promuove, organizza, dirige o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni. - Partecipanti all'associazione reclusione non inferiore a 10 anni. Comma III aumento di pena, Comma IV reclusione 24 anni. Comma V aumento di pena se si tratta di sostanze particolarmente lesive. Comma VII diminuzione della pena cooperazione del concorrente nel reato.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 377 bis c.p. e Art. 10 legge 146/2006 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</p>	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Amministrazione della giustizia - mira a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 2 a 6 anni</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: ACQ; AMM; RIT; COM; DIR; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 378 cp – Legge 146/2006 art. 10 Favoreggiamento personale</p>	<p>[1] Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>[2] Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>[3] Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>[4] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: L'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento delle investigazioni e delle ricerche finalizzate ad un procedimento penale</p>	

SOGGETTO ATTIVO: Chiunque, è escluso colui che ha concorso nel reato presupposto (la locuzione «fuori dei casi di concorso», rileva quando sussiste un concorso nella realizzazione di un diverso reato, ove a detto delitto si partecipi materialmente o moralmente. Si verifica tale ipotesi, ad esempio, nel caso di chi ha promesso prima della commissione del fatto l'aiuto che presterà dopo).
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque – amministrazione giustizia
ELEMENTO OGGETTIVO: Aiutare chi ha commesso un reato ad eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche (es. Così, per C., Sez. VI, 12.3.2013, n. 16246 è configurabile il reato di favoreggiamento personale nel caso di aiuto consapevolmente fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto, purché esse siano chiaramente immaginabili dall'agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza. (Fattispecie in cui l'imputato, esercente la professione di veterinario, aveva prestato soccorso presso il suo studio ad un amico raggiunto da colpi di arma da fuoco).
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione fino a 4 anni - II° Comma: reclusione non inferiore a 2 anni - III° Comma: multa fino a 516, 00= Euro - L'art. 7, L. 31.5.1965, n. 575 (come modificato dall'art. 6, 1° co., D.L. 13.5.1991, n. 152, conv. in L. 12.7.1991, n. 203) prevede poi una circostanza aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento nel quale ne è cessata l'esecuzione - Occorre infine considerare che l'attività di favoreggiamento di indagati per reati eversivi può essere aggravata ai sensi dell'art. 1, D.L. 15.12.1979, n. 625, conv. da L. 6.2.1980, n. 15 (C., Sez. VI, 2.6.1997).
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I e II comma consentite (esclusa custodia cautelare) III Comma non consentite
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ART. 25 DEL D. LGS 231/2001

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

*

<p>Art. 317 c.p. Concussione</p>	<p>[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Art. 317 bis Pene accessorie</p>	<p>[I] La condanna [442, 533, 605 c.p.p.] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [282, 29]. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea [283-4, 32-quater, 37].</p>
<p>Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p>	<p>[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p>

<p>Art. 322 ter c.p. Confisca</p>	<p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. <p>[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>[I]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>[II]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.</p> <p>[III]. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.</p>
<p>Art. 322 quater c.p. Riparazione Pecuniaria</p>	<p>[I] Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319 ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.</p>

<p>Art. 323 Bis c.p. - Circostanze Attenuanti</p>	<p>[I] Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. [II] Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio risponde di concussione tutte le volte che, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 6 a 12 anni</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile del processo finanziario, consulenti esterni, responsabile commerciale</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>[1] Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis].</p>
<p>Art. 321 c.p. Pene per il corruttore</p>	<p>[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in</p>

<p>Artt. 322 bis, 322 ter, 322 quater, 323 bis c.p. (vedi tabella art. 317)</p>	<p>relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater].</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica Amministrazione</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 200 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: No</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 3 a 8 anni. Pene ridotte in misura non superiore di 1/3 per l'incaricato di pubblico servizio</p>	
<p>SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Incapacità a contrarre con la PA ed estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego artt. 32 quater e 32 quinquies c.p. - Confisca ex art. 322-ter anche per equivalente nonché confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex art. 12 sexies legge n. 356/92.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile processo finanziario, responsabile commerciale, consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>[I] Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p>[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>

<p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Art. 321 c.p. (vedi tabella art. 318)</p> <p>Artt. 322 bis, 322 ter, 322 quater, 323 bis c.p. (vedi tabella art. 317)</p>	<p>[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis].</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica Amministrazione</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Omettere o ritardare, aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o accettarne la promessa.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex art. 319 bis c.p.</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non inferiore ad un anno</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 6 a 10 anni, con aumento di pena per le circostanze aggravanti di cui all'art. 319 bis cp. Pene ridotte in misura non superiore di 1/3 per l'incaricato di pubblico servizio ex art. 320 cp</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p>
---	---

<p>Art. 321 c.p. (vedi tabella art. 318)</p> <p>Artt. 322 bis, 322 ter, 322 quater, 323 bis c.p. (vedi tabella art. 317)</p>	<p>[II] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Interesse alla trasparenza e alla autorità morale delle decisioni giudiziarie</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Pubblico ufficiale</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica amministrazione e parti processuali</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Condotte di cui agli artt. 318-319 c.p. volti a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ai sensi del 2° comma del medesimo articolo 319 ter c.p.</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non inferiore ad un anno</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I Comma: Reclusione da 6 a 12 anni - II Comma: Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni. 	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RRU</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; processo di approvvigionamento; processo commerciale; processo finanziario; processo amministrativo; processo di gestione delle risorse umane</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori; direttore amministrativo; Responsabile risorse umane; responsabile processo finanziario; responsabile processo commerciale; consulenti esterni</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a</p>	<p>[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o</p>
--	---

<p>dare o promettere utilità</p> <p>Artt. 322 bis, 322 ter, 322 quater, 323 bis c.p. (vedi tabella art. 317)</p>	<p>dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica amministrazione</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusando della loro qualità o dei loro poteri inducono taluno a dare o a promettere indebitamente a loro o ad un terzo denaro o altra utilità I° comma.</p> <p>- Chiunque da o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio II° comma.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: da 6 anni a 10 anni e mesi 6 di reclusione</p> <p>- Privato concusso: reclusione fino a 3 anni</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione</p>	<p>[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis].</p> <p>[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis].</p>
---	---

<p>Artt. 322 bis, 322 ter, 323 bis c.p. (vedi tabella art. 317)</p>	<p>[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque I° e II comma - pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio III° e IV° comma</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica Amministrazione</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Fatti di corruzione propria o impropria (art. 318 e 319 cp) qualora la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico ufficiale o non sia prestata dal privato</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Per i fatti ex art. 318 c.p. (I° e III° comma art. 322 c.p.) sanzione pecuniaria fino a 200 quote - Per i fatti ex art. 319 cp (II° e IV° comma) da 200 a 600 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Le pene previste dagli artt. 318 - 319 c.p. ridotte di un terzo - I° e III° comma (art. 318 c.p. reclusione da 1 a 5 anni – 1/3) - II° e IV° comma (art. 319 c.p. reclusione da 4 a 8 anni – 1/3)</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - II° e IV° comma: consentite, compresa custodia cautelare in carcere - I° e III° comma: consentite, esclusa custodia cautelare in carcere vedi. 289 comma 2 c.p.p.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane, processo ambientale; processo per la sicurezza</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile commerciale, responsabile amministrazione e finanza, responsabile information technology, responsabile gestione della sicurezza, responsabile ambiente, responsabile qualità, responsabile risorse umane</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 346 bis c.p.</p>	<p>[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli</p>
---------------------------------	---

<p>Traffico di influenze illecite</p>	<p>318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque I° e II comma - pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio III° e IV° comma</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Pubblica Amministrazione</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: far dare o promettere indebitamente a sé o ad altri (II co. Dare o promettere), denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis (fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis)</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: sanzione pecuniaria fino a 200 quote</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi - Pena diminuita per i fatti di particolare tenuità</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - arresto: facoltativo - fermo e custodia cautelare in carcere: non consentiti - altre misure cautelari personali vedi art. 289 comma 2 c.p.p.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

ARTICOLO 25 BIS D.LGS 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

*

<p>Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p>	<p>[1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.0982:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>[2] La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p>
--	---

<p>456 c.p. Circostanze aggravanti</p> <p>458 c.p. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete</p> <p>463 c.p. Casi di non punibilità</p>	<p>[3] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p> <p>[1] Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.</p> <p>[1] Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.</p> <p>[2] Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.</p> <p>[1] Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Introduzione di monete nazionali o straniere aventi corso legale in Italia o all'estero alterate o contraffatte. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclusione da 3 a 12 anni e multa da 516,00= Euro a 3.098,00= - Art. 456 c.p. aumento di pena nel caso in cui dalle condotte previste dagli art. 453 e 455 c.p. deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri. - Art. 463 c.p. non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi. 	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: -</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	

VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 454 c.p. Alterazione di monete.</p> <p>Artt. 458, 463 c.p. (vedi tabella art. 453 c.p.)</p>	<p>[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro [458, 463].</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e regolarità nella circolazione monetaria – vedi scheda sopra.</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Alterazione di monete</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103,00= Euro a 516,00= Euro - Art. 463 c.p. non punibilità – vedi scheda sopra.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa custodia cautelare in carcere</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: -</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p> <p>463 c.p. Casi di non punibilità (vedi</p>	<p>[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro [463].</p>
--	--

tabella art. 453 c.p.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e regolarità nella circolazione monetaria – vedi scheda sopra.	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Contraffare la carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 309,00= Euro a Euro 1.032,00= - Art. 463 c.p. causa di non punibilità – vedi scheda sopra.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: -	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p> <p>463 c.p. Casi di non punibilità (vedi tabella art. 453 c.p.)</p>	<p>[1] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>[2] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e regolarità nella circolazione monetaria – vedi scheda sopra.	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Fabbricare, acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi informatici e dati informatici o strumenti in genere destinati alla contraffazione o all'alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o	

l'alterazione.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 euro a 516 Euro - Art. 463 c.p. non punibilità – vedi scheda sopra
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite, compresa custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: -
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 455 c.p. Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p> <p>Artt. 456, 458, 463 c.p. (vedi tabella art. 453 c.p.)</p>	<p>[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e regolarità nella circolazione monetaria – vedi scheda sopra.	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Introdurre nel territorio dello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Art. 453 c.p. da 300 a 800 quote ridotte da 1/3 alla metà Art. 454 cp fino a 500 quote ridotte da 1/3 alla metà	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Rinvio alle sanzioni stabilite per l'art. 453 e 454 c.p. ridotte da 1/3 alla metà vedi sopra	

- Art. 456 c.p. aumento di pena – vedi scheda sopra - Art. 463 c.p. causa di non punibilità.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: consentita (in relazione all'art. 453) e non consentita (in relazione all'art. 454) - altre misure cautelari personali: consentite (in relazione all'art. 453); non consentite (in relazione all'art. 454)
FUNZIONE AZIENDALE: -
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p> <p>Artt. 458, 463 c.p. (vedi tabella art. 453 c.p.)</p>	<p>[I]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e regolarità nella circolazione monetaria – vedi scheda sopra.	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Spendere, o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 200 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a Euro 1.032,00= - Art. 463 c.p. causa di non punibilità – vedi scheda sopra.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: -	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo</p>	<p>[I]. Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati</p>
---	---

contraffatti o alterati ricevuti in buona fede	è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. [II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque non sia concorso nella contraffazione o alterazione	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 200 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1032,00= Euro ridotte di 1/3	
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Confisca	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [42], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. [II]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [7 n. 3].
463 c.p. Casi di non punibilità (vedi tabella art. 453 c.p.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Contraffare o alterare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere e mettere in circolazione valori di bollo contraffatti	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzioni previste dagli artt. 453,455 e 457 cp, ridotte di 1/3 cfr. art. 25 bis d.lgs 231/01 c. 1 lettera e) che rinvia alle lettere a, c, d.	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione	

dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: - Quelle previste dagli artt. 453,455, 457 cp ridotte di 1/3 - Art. 463 c.p. causa di non punibilità
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: - Custodia cautelare in carcere: consentita (in relazione all'art. 453 c.p.) - Altre misure cautelari personali: consentite (in relazione all'art. 453 c.p.) - Non consentite negli altri casi
FUNZIONE AZIENDALE: AMM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 464 co. 1 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	[I]. Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. [II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque non sia concorso nell'alterazione o nella contraffazione	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Fino a 300 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 516,00= Euro	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 473 c.p. Contraffazione,	[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi,
--	--

<p>alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>474 bis c.p. Confisca</p>	<p>[1] Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.</p> <p>[2] Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 ter.</p> <p>[3] Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>[4] Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.</p>
<p>474. ter c.p. Circostanza aggravante</p>	<p>[1] Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.</p> <p>[2] Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.</p>
<p>474. quater c.p. Circostanza attenuante</p>	<p>[1] Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.</p>
<p>475 c.p. Pena</p>	<p>[1] La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli</p>

accessoria	precedenti (473 – 474 c.p.) importa la pubblicazione della sentenza.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica e interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 2.500,00 a 25.000,00 euro - II° comma: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500,00 a 35.000,00 - Aggravante ex art. 474 ter c.p. reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000,00 a 50.000,00 euro in caso di commissione dei citati reati in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate. - Attenuante ex art. 474 quater c.p. – pene diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474 c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° comma non consentite - II° comma: consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere - Tutte consentite nel caso in cui sussista l'aggravante ex art. 474 ter c.p.	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM; ACQ; COMM; DIR; RSQ	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo, processo acquisti ed approvvigionamenti, processo commerciale, processo finanziario, processo gestione e sistemi informativi	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo; commerciale, responsabile gestione qualità, direttore generale	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di	[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
--	--

<p>prodotti con segni falsi</p> <p>Artt. 474 bis, 474 ter, 474 quater, 475 c.p. (vedi tabella art. 473 c.p.)</p>	<p>nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Fede pubblica nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque non sia concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p.</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Introdurre nel territorio dello Stato al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Detenere, porre in vendita o mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma I: reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.500,00 ad euro 35.000,00 - Comma II: reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000,00 euro - Aggravante ex art. 474 ter c.p. reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000,00 a 50.000,00 euro in caso di commissione dei citati reati in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Nel caso previsto dall'art. 474, comma II, si applica la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa fino ad euro 30.000,00. Attenuante ex art. 474 quater c.p. – pene diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474 c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I comma art. 474 c.p. consentite, esclusa custodia cautelare in carcere. II comma art. 474 c.p. non consentite Tutte consentite nel caso in cui sussista l'aggravante ex art. 474 ter c.p.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: AMM; ACQ; COMM; DIR; RSQ</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo, processo acquisti ed approvvigionamenti, processo commerciale, processo finanziario, processo gestione e sistemi informativi</p>	

SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo; commerciale, responsabile gestione qualità, direttore generale
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ART. 25 BIS 1 D.LGS 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

*

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio	[1] Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Industria pubblica e privata e commercio - libero svolgimento delle attività industriali e commerciali	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Utilizzo di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o del commercio.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione fino a 2 anni e multa da Euro 103,00 ad Euro 1.032,00	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita - altre misure cautelari personali: v. art. 290 c. 2 c.p.p.	
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [30, 31, 32-bis, 35, 35-bis c.p.], il giudice [279] interdica temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le	

attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452 c.p.] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518 c.p.] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621-2642 c.c.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; COM; RSA; RSPP; ACQ; AMM; RIT
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo; processo commerciale; sicurezza; processo gestione e sistemi informativi.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratore Delegato, Responsabile amministrazione, responsabile information technology; responsabile della sicurezza.
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	[1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00. [2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.
517 bis. Circostanza aggravante	[1] Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. [2] Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Art. 518 c.p. Pubblicazione della sentenza	[1] La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
BENE GIURIDICO PROTETTO: L'economia pubblica, l'industria e il commercio	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Consegna nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico di una cosa mobile per un'altra rispetto a quella dichiarata o pattuita	

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 2 anni o multa fino ad Euro 2.065,00. - se si tratta di oggetti preziosi reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore ad euro 103,00
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita - altre misure cautelari personali: v. art. 290 c. 2 c.p.p. vedi scheda sopra.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; COMM; RSA; RSPP; ACQ; AMM; RIT
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo amministrativo; processo commerciale; sicurezza; processo gestione e sistemi informativi.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratore Delegato, Responsabile amministrazione, responsabile information technology; responsabile della sicurezza.
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</p> <p>Artt. 517 bis, 518 (vedi tabella art. 515 c.p.)</p>	<p>[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro [440, 442, 444, 518 c.p.].</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Buona fede negli scambi commerciali e onesto svolgimento dell'attività commerciale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Porre in vendita o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 6 mesi o multa fino ad Euro 1.032,00. - Aggravante con aumento di pena art. 517-bis c.p. – vedi sopra.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita - altre misure cautelari personali: v. 290 c. 2 c.p.p. vedi sopra	
FUNZIONE AZIENDALE: -	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e	

modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Artt. 517 bis, 518 (vedi tabella art. 515 c.p.)</p>	<p>[1]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [518].</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Industria pubblica e privata e commercio	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Porre in vendita o mettere in commercio opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 2 anni o multa fino ad Euro 20.000,00. - Aggravante con aumento di pena art. 517-bis c.p. – vedi sopra.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita - altre misure cautelari personali: v. 290 c. 2 c.p.p. vedi sopra	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ; AMM; COMM	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento; processo commerciale, processo amministrativo.	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Responsabile amministrativo; responsabile commerciale; responsabile dell'approvvigionamento.	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p>	<p>[1] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in</p>
---	---

<p>517 quinquies c.p. Circostanza attenuante</p>	<p>circolazione i beni di cui al primo comma. [3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p>[1] Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Industria pubblica e privata e commercio - diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque - La persona offesa del reato può pertanto essere individuata nel titolare del diritto di proprietà industriale sul bene.</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà. Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita ai consumatori o mettere in circolazione i predetti beni.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 2 anni e multa fino ad Euro 20.000,00. - Aggravante con aumento di pena: L'art. 517 ter, 3° co., stabilisce l'applicabilità per il delitto in esame delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 474 ter, 2° co. e 517 bis, concernenti, rispettivamente, la commissione dei delitti in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate e il caso in cui i fatti abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita - altre misure cautelari personali: v. 290 c. 2 c.p.p. vedi sopra</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: ACQ; AMM; COMM; RIT</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo di approvvigionamento; processo commerciale, processo amministrativo, processo di gestione sistemi informativi.</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Responsabile amministrativo; responsabile commerciale; responsabile dell'approvvigionamento e responsabile sistemi informativi.</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>Art. 517 quinquies c.p. (vedi tabella art. 517 ter c.p.)</p>	<p>[1] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Industria pubblica e privata e commercio; tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti a una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica.</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere comunque in circolazione o in vendita ai consumatori, o, comunque mettere in circolazione i prodotti con le indicazioni contraffatte</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 2 anni e multa fino ad Euro 20.000,00.</p> <p>- Aggravante con aumento di pena: L'art. 517 ter, 3° co., stabilisce l'applicabilità per il delitto in esame delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 474 ter, 2° co. e 517 bis, concernenti, rispettivamente, la commissione dei delitti in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate e il caso in cui i fatti abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- custodia cautelare in carcere: non consentita</p> <p>- altre misure cautelari personali: v. 290 c. 2 c.p.p. vedi sopra</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: -</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	

VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	[1] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Industria pubblica e privata e commercio - l'ordine economico, nella forma del buon funzionamento dell'intero sistema economico e libertà personale di autodeterminarsi nel compiere operazioni a carattere economico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di attività commerciale o industriale o produttiva.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 800 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 2 a 6 anni - Aggravante art. 513 – bis c.p. comma II° La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; COMM.	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo commerciale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Generale e responsabile commerciale	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. [II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela
--	--

	della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].
BENE GIURIDICO PROTETTO:	Industria pubblica e privata e commercio - ordine economico e, più in particolare, produzione nazionale.
SOGGETTO ATTIVO:	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO:	Industrie nazionali
ELEMENTO OGGETTIVO:	porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando così un nocumento all'industria nazionale.
ELEMENTO SOGGETTIVO:	Dolo generico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:	Sanzione pecuniaria fino a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA:	interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	- Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore ad Euro 516,00. - Aggravante ex art. 514 c. 2 c.p.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE:	DIR; COMM; AMM; ACQ.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO:	Processo commerciale, processo amministrativo e processo di approvvigionamento.
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI:	Direttore Generale, responsabile commerciale, responsabile approvvigionamento
CODICE ETICO – PROTOCOLLO:	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA:	ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*

<p>Articolo 2621 c.c. False comunicazioni sociali</p>	<p>1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>[2] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità</p>	<p>[1] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>[2] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>Art. 2621 ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità</p>	<p>[1] Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis c.c.</p>
<p>Articolo 2639 c.c. Estensione delle qualifiche soggettive</p>	<p>[I]. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.</p> <p>[II]. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.</p>
<p>Articolo 2640 c.c. - Circostanza attenuante</p>	<p>[I]. Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.</p>
<p>Articolo 2641 c.c. - Confisca</p>	<p>[I]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati</p>

	<p>per commetterlo.</p> <p>[II]. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.</p> <p>[III]. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Veridicità, trasparenza, fiducia e completezza delle comunicazioni sociali	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori delle società, o chi esercita di fatto , pur in assenza di una formale investitura o in presenza di un'investitura non valida, le funzioni dei soggetti indicati dall'art. 2621, con particolare riferimento agli amministratori c.d. di fatto. Sono esclusi i soggetti che concorrono nel reato previsto dall'art. 2622 c.c. L'art. 2639 c.c. equipara ai soggetti elencati chi « <i>tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione</i> ».	
SOGGETTO PASSIVO: Soci, patrimonio sociale, creditori, risparmiatori	
ELEMENTO OGGETTIVO: esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - da 200 a 400 quote violazione art. 2621 c.c. - da 100 a 200 quote violazione art. 2621 – bis c.c. - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 2 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 5 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità. - Artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo finanziario, processo amministrativo, processo di approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori; Direttore amministrativo	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Articolo 2622 c.c. False comunicazioni sociali	[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
---	---

<p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>[3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Veridicità, trasparenza, fiducia e completezza delle comunicazioni sociali</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori delle società, o chi esercita di fatto, pur in assenza di una formale investitura o in presenza di un'investitura non valida, le funzioni dei soggetti indicati dall'art. 2622 c.c., con particolare riferimento agli amministratori c.d. di fatto. I soggetti attivi del reato devono operare nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea</p> <p>A tali società la norma equipara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono 	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Soci, patrimonio sociale, creditori, risparmiatori</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 400 a 600 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 2 d.lgs n. 231/01).
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 3 a 8 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo finanziario, processo amministrativo, processo di approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori; Direttore amministrativo
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Articolo 2623 c.c. Falso in prospetto (Abrogato)</p> <p>Art. 173 bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Falso in prospetto</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio degli investitori e regolarità degli investimenti finanziari	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Soci e pubblico/risparmiatori	
ELEMENTO OGGETTIVO: Esporre false informazioni od occultare dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle Offerte Pubbliche di Acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari allo scopo di conseguire per se o per altri ingiusto profitto.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 260 quote (art 2623 comma 1, cc), - Da 400 a 660 quote (art 2623, comma 2, cc) - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 5 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c. 2 cpp)
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo finanziario, processo amministrativo
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile amministrazione e finanza
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Articolo 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Abrogato)</p> <p>Art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di
--	--

<p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Veridicità del controllo esterno operato dalla società di revisione – patrimonio della società e dei soci</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Responsabili delle società di revisione o chi da o promette a utilità ai soggetti agenti del reato</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Soci e pubblico risparmiatori</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione nelle relazioni o in altre comunicazioni</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 260 quote (art. 2624 c. I c.c.) - Da 400 a 800 quote (art. 2624 c. II c.c.) - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° Comma con l'arresto fino a 1 anno (se la condotta non ha cagionato danno). II° Comma reclusione da 1 a 4 anni (se la condotta ha causato un danno). III° Comma reclusione da 1 a 5 anni (fatto commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico). IV° Comma pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla metà (fatto commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione). V° comma: La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Consentite, esclusa la custodia cautelare per le ipotesi previste dai commi I e II art. 27 D.Lgs. 27.1.2010, n. 39; - Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c. 2 cpp)</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo finanziario, processo amministrativo</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

Indebita restituzione dei conferimenti Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)	capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati / socio ex art. 110 cp (cfr. l'art. 2639 per l'estensione delle qualifiche soggettive – vedi sopra)	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori e terzi interessati compresi gli altri soci	
ELEMENTO OGGETTIVO: Restituzione ai soci dei conferimenti o liberazione dall'obbligo di eseguirli - Incriminando solo l'amministratore la legge non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Tuttavia l'esclusione del concorso necessario non implica però anche quella del concorso eventuale. Andrà comunque circoscritto il coinvolgimento dei soci nel fatto degli amministratori ai casi in cui gli stessi non si siano limitati a trarre giovamento dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo eziologico e di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 360 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 1 anno - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali – 290 c.p.p.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 2627 cc Illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 cc Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella	[1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. [2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
---	--

art. 2621 c.c.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili a garanzia dei diritti dei creditori, dei terzi e dei soci	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati 2639 c.c. – socio ex art. 110 c.p.	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori e terzi interessati, soci	
ELEMENTO OGGETTIVO: Ripartizioni di utili o acconti non conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve che non possono per legge essere distribuite.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico - Colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 260 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Arresto fino a 1 anno; - la restituzione degli utili o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio estingue il reato - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali – 290 c.p.p.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 2628 cc Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>[1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>[2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>[3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili a garanzia dei diritti dei creditori sociali e dei soci	
SOGGETTO ATTIVO: Esclusivamente gli amministratori (con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639 c.c.) della società che effettua l'acquisto vietato, sicché nel caso di acquisto illecito di azioni o quote della società controllante, a rispondere del delitto in parola potranno essere	

soltanto gli amministratori della società controllata
SOGGETTO PASSIVO: Creditori e terzi interessati, soci
ELEMENTO OGGETTIVO: Acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali anche della società controllante con lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 360 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino ad 1 anno; - Se vengono ricostituiti il capitale sociale o le riserve prima dell'approvazione del bilancio il reato è estinto - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 2629 cc Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>[1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori della società e soggetti ad essi equiparati con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639 c.c., ex art. 110 c.p. socio	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori sociali	
ELEMENTO OGGETTIVO: Porre in essere, in violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 300 a 660 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - Confisca anche per equivalente ex art. 2641 c.c.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp
FUNZIONE AZIENDALE: DIR
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 2629 bis cc Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>1] L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Interesse patrimoniale della società o dei terzi – Trasparenza gestoria	
SOGGETTO ATTIVO: L'amministratore o il componente del consiglio di gestione delle sole società per azioni, nonché il c.d. amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c., con interesse proprio o per conto di terzi in una data operazione	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori e terzi interessati, soci	
ELEMENTO OGGETTIVO: Mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che l'amministratore abbia in una determinata operazione della società con relativo danno alla società o a terzi	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 400 a 1000 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 3 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione delle risorse umane, processo commerciale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile commerciale, responsabile acquisti	

CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 2632 cc Formazione fittizia del capitale sociale</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità del capitale sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori della società e soci conferenti	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori e terzi interessati	
ELEMENTO OGGETTIVO: Attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Sottoscrizione reciproca di azioni o quote con creazione fittizia di capitale. Sopravvalutazione rilevante del conferimento o del patrimonio della società. Quanto sopra al fine di formare capitale fittizio.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 360 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione fino a 1 anno - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>Art. 2633 cc Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio</p>
---	---

Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)	estingue il reato.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Tutela dei creditori sociali	
SOGGETTO ATTIVO: Liquidatori	
SOGGETTO PASSIVO: Creditori sociali	
ELEMENTO OGGETTIVO: Ripartizione dei beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli con relativo pregiudizio delle pretese creditorie.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 300 a 660 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 mesi a 3 anni - Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp	
FUNZIONE AZIENDALE: -	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura</p>
--	---

<p>Novità introdotte dal D. Lgs. 38/2017:</p> <p>-Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>-Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie</p> <p>Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)</p>	<p>rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (comma abrogato).</p> <p>[6] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p>[1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>[2] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>[3] Si procede a querela della persona offesa (comma abrogato).</p> <p>[1] La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Buon andamento societario e tutela del patrimonio della società</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: - (Art. 2635 c.c.) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori nonché colui che è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti.</p> <p>- Estensione della qualifica soggettiva ex art. 2639 c.c.</p> <p>- Chiunque - anche estraneo alla società - ricopra il ruolo di corruttore (anche per l'art. 2635 bis c.c.)</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: La società</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Dazione o promessa di utilità da parte di un terzo a favore dei soggetti interni alla società e compimento o omissione da parte del soggetto interno di atti</p>	

<p>in violazione dei doveri interni al suo ufficio proprio in conseguenza di tale dazione o promessa, con relativo nocumento a danno della società. Beneficiario dell'utilità può essere anche un terzo, purché ne derivi un vantaggio per il soggetto qualificato interno alla società (<i>es. utilità a favore della moglie, figli, prossimi congiunti in genere dell'intraneus</i>). L'azione dell'intraneus deve violare gli obblighi inerenti l'ufficio così cagionando un nocumento alla società.</p>
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Solo nel caso del III° comma dell'art. 2635 c.c. da 200 a 400 quote. - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).</p>
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna</p>
<p>MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE: confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata o promessa, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile. Confisca "allargata" – quando la pena detentiva sia di almeno 4 anni - consistente nella confisca obbligatoria di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato recidivo non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e vi sia quindi motivo di ritenere che tali beni derivino da condotte criminose.</p>
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I comma la reclusione da 1 a 3 anni; - II comma fino ad 1 anno e 6 mesi; medesime pene per il corruttore, pene raddoppiate se si tratta di società che ricorre a capitali di rischio, società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.</p>
<p>SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p>
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante che prevede il raddoppio delle pene risultano applicabili tutte le misure cautelari. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp</p>
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>

*

<p>Art. 2636 cc Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Artt. 2639, 2640 e</p>	<p>[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
--	--

2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Regolare funzionamento dell'assemblea nel momento deliberativo nonché interesse del socio a non essere vincolato a deliberare adottate fraudolentemente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Soci, organi sociali e società di revisione	
ELEMENTO OGGETTIVO: Atti simulati o fraudolenti idonei a determinare un'illecita influenza sull'assemblea a scopo di profitto ingiusto per sé o per altri	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 300 a 660 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 mesi a 3 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; ACQ; AMM; COM; RSA; RSS; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo finanziario, processo amministrativo, processo commerciale, processo di gestione delle risorse umane, processo per la sicurezza	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, responsabile commerciale, responsabile risorse umane	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 2637 cc Aggiotaggio	I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Artt. 2639, 2640 e 2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Regolare andamento del mercato degli strumenti finanziari e stabilità del sistema bancario	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Soci, organi sociali e società di revisione, pubblico	
ELEMENTO OGGETTIVO: Diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 400 a 1000 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 5 anni - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 290 cpp
FUNZIONE AZIENDALE: DIR
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 2638 cc Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>[2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.</p> <p>[3 bis] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>
<p>Artt. 2639, 2640 e</p>	

2641 c.c. (vedi tabella art. 2621 c.c.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza	
SOGGETTO ATTIVO: Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti	
SOGGETTO PASSIVO: Autorità pubbliche di vigilanza – Banca d'Italia – CONSOB – ISVAP – Autorità varie	
ELEMENTO OGGETTIVO: Esporre fatti materiali non rispondenti al vero in ordine alla situazione economica dei sottoposti alla vigilanza. Occultamento in tutto o in parte con mezzi fraudolenti di informazioni che i soggetti agenti debbono rendere per obbligo di legge alle autorità pubbliche di vigilanza oppure omessa comunicazione alle predette autorità o ostacolo alle funzioni delle predette autorità.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 400 a 800 quote - Se in seguito alla commissione del reato la società ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25-ter c. 3 d.lgs n. 231/01).	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 4 anni. - La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante - Attenuante ex art. 2640 c.c. se il danno è di particolare tenuità.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere salvo che non sussista l'aggravante di cui al III comma.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo finanziario, processo amministrativo, processo commerciale, processo di gestione delle risorse umane	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, direttore amministrativo, direttore commerciale, responsabile risorse umane	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

ARTICOLO 25 QUATER D.LGS 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

*

Il catalogo dei reati presupposto è lasciato aperto: la norma, infatti, non contiene un elenco tassativo delle fattispecie di reato, ma una previsione generica dei delitti aventi finalità di terrorismo o eversive dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999. A titolo esemplificativo, nella seguente tabella, si riassumono brevemente le principali ipotesi di reato previste nel nostro ordinamento aventi finalità di terrorismo o eversive.

*

CODICE PENALE	
Art. 270 c.p. Associazioni sovversive	[I] Chiunque nel territorio dello Stato [42] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. [II] Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. [III] Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico	[I]. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. [II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. [III]. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. [IV]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o

<p>Art. 270 bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti</p> <p>Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati</p> <p>Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</p> <p>Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>Art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento</p>	<p>che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>[1] Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p> <p>[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>[II] Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p> <p>[I] Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> <p>[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</p> <p>[II] Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>[1] Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in</p>
--	--

<p>di condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</p> <p>Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Art. 270 septies c.p. Confisca</p> <p>Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione</p>	<p>qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p> <p>[2] Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>[1] Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p>[I] Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> <p>[1] Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.</p> <p>[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima [5832], si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave [5831], si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p>
--	---

<p>Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</p>	<p>[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare</p>	<p>[1] È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. <p>[2] È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. <p>[3] Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
<p>Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p>	<p>[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra [605, 630] una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].</p> <p>[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [575].</p> <p>[IV]. Il concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera</p>

<p>Art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato</p>	<p>in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni [62 n. 6, 630]; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>[V]. Quando ricorre una circostanza attenuante [62, 62-bis, 65], alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti [67], la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma [630].</p> <p>[I]. Chiunque istiga [303, 414 c. 1-2] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici [304-306].</p> <p>[II]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
<p>Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo</p>	<p>[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>[II]. Per i promotori la pena è aumentata [64].</p> <p>[III]. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].</p>
<p>Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione</p>	<p>[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni [307, 308].</p> <p>[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni [3062, 4162, 416-bis1].</p> <p>[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [3063, 4163, 416-bis2].</p> <p>[IV]. Le pene sono aumentate [64] se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.</p>
<p>Art. 306 c.p. Banda armata</p>	<p>[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni [307, 309].</p> <p>[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni [3052, 4162, 416-bis1].</p> <p>[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [3053, 4163, 416-bis2].</p>
<p>Art. 307 c.p. Assistenza ai</p>	<p>[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di</p>

<p>partecipi di cospirazione o di banda armata</p>	<p>trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>[2] La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>[3] Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>[4] Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
<p>LEGGI SPECIALI</p>	
<p>Art.1 L. 6.02.1980 n. 15</p>	<p>Disciplina la circostanza aggravante del reato “<i>commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>” applicabile a qualsiasi reato.</p>
<p>L. 10.05.1976, n. 342 e L. 28.12.1989 n. 422</p>	<p>Contengono altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.</p>
<p>Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</p>	<p>[1] Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</p> <p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>[Omissis]</p> <p>[3] Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>[4] Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>[5] Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che</p>

	<p>agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità dello Stato e ordine pubblico	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato e chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Condotta a forma libera con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:	
<p>- Da 200 a 700 quote per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione puniti con pena inferiore a 10 anni;</p> <p>- Da 400 a 1000 quote per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione puniti con pena superiore a 10 anni o con l'ergastolo.</p>	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Consentite per una durata non inferiore ad 1 anno tutte quelle previste dall'art. 9 comma 2 Decreto Leg.vo 231/01 previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)	
- Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 d.lgs n. 231/2001.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	
Varie tipologie con entità di pena differenti – cfr. norma cp / leggi speciali	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - -	
Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; COM; RIT; ACQ; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo amministrativo, processo commerciale, processo finanziario, processo gestione risorse umane, processo di gestione della sicurezza, processo di gestione ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, responsabile acquisti, responsabile amministrativo, responsabile information technology, responsabile commerciale, responsabile gestione ambientale e sicurezza, responsabile risorse umane, responsabile sistemi di gestione per la qualità, consulenti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS 231/2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*

<p>Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p>Art. 583 ter c.p. Pena accessoria</p>	<p>[1] La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Integrità fisica e salute (o benessere) psico-sessuale</p>	

della donna. Dignità e libertà di autodeterminazione della donna
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché di sesso femminile
ELEMENTO OGGETTIVO: Cagionare, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione genitale femminile o praticare la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione o qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Ledere al fine di menomare le funzioni sessuali gli organi genitali femminili con qualsiasi pratica che generi una malattia nel corpo o nella mente.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 700 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato. Revoca dell'accreditamento in caso di ente privato accreditato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione da 4 a 12 anni per il comma 1. - II° Comma: reclusione da 3 a 7 anni - II° Comma: attenuante sino a 2/3 di pena se la lesione è di lieve entità - III° Comma: aggravante di 1/3 di pena se il reato è commesso a danno di un minore o se il fatto è commesso a fini di lucro.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Consentite tutte, compresa la custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: -
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS 231/2001 **Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*

<p>Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604; 380 2 lett. d c.p.p.].</p> <p>[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>[III]. Comma abrogato</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Ridurre o mantenere una persona in schiavitù – esercitando sulla stessa poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà - o in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Ciò mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	

<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclusione da 8 a 20 anni - Aggravante: aumento di pena da 1/3 alla metà per le ipotesi previste all'art. 602 ter c.p. (es. se la persona offesa è minore degli anni diciotto; se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa). - Attenuante: diminuzione di pena da 1/3 alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti art. 600 – septies 1 c.p.
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongono speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>

*

<p>Art. 601 c.p. Tratta di persone</p>	<p>1] È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>[3] La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	

<p>ELEMENTO OGGETTIVO: La tratta di persone può ora essere realizzata:</p> <p>a) reclutando, introducendo nel territorio dello Stato, trasferendo anche al di fuori di esso, trasportando, cedendo l'autorità sulla persona, ospitando una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600;</p> <p>b) realizzando le condotte sub a) su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità.</p> <p>È richiesto il fine di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>(comma 2) Alla stessa pena prevista dal 1° co. soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità descritte al 1° co., realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclusione da 8 a 20 anni - Reclusione da 3 a 10 anni ex art. 601 co. 3 c.p. - Aggravante ex art. 602 ter c.p. – vedi sopra - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra 	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - -</p> <p>Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongo speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente. 	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi</p>	<p>[1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>[2] Comma abrogato</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque, purché non concorra nel reato ex art. 601 c.p.</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.</p>	

ELEMENTO OGGETTIVO: Alienazione o cessione di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 8 a 20 anni - Aggravante ex art. 602 ter c.p. – vedi sopra - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongono speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato)</p>	<p>1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>[2] Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>[3] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro,</p>
---	---

	<p>ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>[4] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - status libertatis dei lavoratori</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque, soggetti attivi del reato sono sia chi svolge l'attività di illecita intermediazione (il caporale), ma anche a chi (in particolare, il datore di lavoro) si avvalga di manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del suo stato di bisogno</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque – il lavoratore</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Il 1° co. della norma individua due distinte fattispecie:</p> <p>1) il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;</p> <p>2) l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento.</p> <p>In entrambi i casi la condotta deve essere realizzata approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Non è più richiesta la sussistenza di un'attività organizzata, con conseguente rilevanza penale anche di condotte poste in essere da un singolo o comunque da soggetti privi di stabile organizzazione di mezzi e di persone. La violenza e la minaccia sono considerate nella circostanza aggravante prevista al 2° co.</p> <p>Il 3° co. individua quattro situazioni che, per espressa valutazione legislativa, costituiscono indice di sfruttamento del lavoratore: a) il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione; b) le condizioni contrattuali; c) la sicurezza nei luoghi di lavoro; d) le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico, essendo richiesto il fine di destinare la manodopera al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento. Il delitto di cui al 1° co. n. 2 è punito a titolo di dolo generico.</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 400 a 1000 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato - La disposizione contempla plurime circostanze aggravanti autonome e ad effetto speciale. • Ai sensi del 2° co. della norma la pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato se i fatti di cui al 1° co. sono 	

<p>commessi mediante violenza o minaccia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pena base, è invece, aumentata da un terzo alla metà al ricorrere di una delle tre circostanze aggravanti ad effetto speciale indicate al 3° co., concernenti: il numero superiore a tre dei lavoratori reclutati; l'età, minore e al di sotto della capacità lavorativa, dei lavoratori reclutati; l'aver esposto i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 600 bis comma 1 c.p. Prostituzione minorile	<p>[1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>[2] Omissis</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenne	
ELEMENTO OGGETTIVO: Reclutare, indurre, favorire, agevolare, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione minorile ovvero trarne profitto in altro modo	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 a 12 anni e multa da Euro 15.000,00= a Euro 154.000,00= - Aggravante ex art. 602 ter c.p. – vedi sopra - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - - Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongo	

speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente – vedi sopra.
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 600 ter commi 1 e 2 c.p. Pornografia minorile</p>	<p>[1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>[2] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>[4] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>[5] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>[7] Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p>Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale</p>	<p>[1] Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>[2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>

BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenne
ELEMENTO OGGETTIVO: - I° e II Comma: utilizzare minori di anni diciotto per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produrre materiale pornografico; reclutare o indurre minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trarre altrimenti profitto. Fare commercio del materiale pornografico. - Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. - Tutto ciò anche se le condotte riguardano materiale pornografico di cui all'art. 600quater.1: immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° e II° comma: Reclusione da 6 a 12 anni e multa da Euro 24.000,00= a Euro 240.000,00= - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra - Aggravanti ex art. 602 – ter c.p. – vedi sopra
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - - Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere - Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongono speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente – vedi sopra.
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della	[1] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
--	--

prostituzione minorile	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenni	
ELEMENTO OGGETTIVO: Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 300 a 800 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (consentite per una durata non inferiore ad 1 anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 a 12 anni e multa da Euro 15.493,00= a Euro 154.937,00=; - Aggravante ex art. 602 ter c.p. – vedi sopra - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTTRICE DEL REATO: - - - Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere	
FUNZIONE AZIENDALE: -	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 600 bis comma 2 c.p. Prostituzione minorile	[Omissis] [II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenni	
ELEMENTO OGGETTIVO: Compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica, anche solo promessi	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 700 quote	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 700 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma III reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.582,00= a euro 51.645,00= euro. - Comma IV reclusione fino a 3 anni o multa da 1.549,00= a 5.164,000 Euro - Comma V: aggravante la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità - Aggravante ex art. 602 ter c.p. – vedi sopra - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Custodia cautelare in carcere: consentita (III e IV comma) Altre misure cautelari personali: consentite Per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongono speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente – vedi sopra
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Art. 600 quater 1 c.p. (vedi tabella art. 600 ter commi 1 e 2 c.p.)</p>	<p>[1] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>[2] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenne	
ELEMENTO OGGETTIVO: Procurarsi o detenere materiale pornografico, anche se le condotte riguardano materiale pornografico di cui all'art. 600quater.1 – immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 700 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	

<ul style="list-style-type: none"> - Reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore a Euro 1.549,00=. - Aggravante di pena se il materiale detenuto è di ingente quantità c. 2 norma - Attenuante ex art. 600 septies 1 – vedi sopra
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Custodia cautelare in carcere: consentita per il comma II° - Altre misure cautelari: per l'allontanamento dalla casa familiare gli artt. 282-bis, comma 6 e 384-bis c.p.p. dispongono speciali misure urgenti quando il fatto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente – vedi sopra
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni	<p>[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>
Art. 609 duodecies c.p. Circostanze aggravanti	<p>[I]. Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Personalità individuale e libertà individuale - tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque, purché minorenni di anni sedici	
ELEMENTO OGGETTIVO: L'art. 609 undecies sanziona, con la pena della reclusione da uno a tre anni e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, l'adescamento di un minore degli anni sedici, realizzato al fine di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater (anche se relativo alla pornografia virtuale di cui all'art. 600 quater.1), 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies. Per l'applicazione della fattispecie è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine, in quanto se ciò si realizza dovrà allora procedersi soltanto per i predetti illeciti e non per l'adescamento (C., Sez. III, 4.3.2015, n. 16329). L'adescamento penalmente rilevante è precisato con una definizione legislativa dello stesso, da intendersi come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	

SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Da 200 a 700 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente usato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 1 a 3 anni. - Aggravanti art. 609 duodecies c.p.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Custodia cautelare in carcere non consentita - Altre misure cautelari non consentite
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

*

<p style="text-align: center;">Abuso di informazioni privilegiate</p> <p style="text-align: center;">Art. 184 D. Lgs. 58/1998 – in suppl. Ordinario n. 52 alla Gazz. Uff. 26 marzo n. 71 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6.02.1996 n.</p>	<p>[I]. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 180 D. lgs. 58/1998 Definizioni</p>	<p>essere regolati con consegna fisica del sottostante.</p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.</p> <p>2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;</p> <p>b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 182 D. Lgs. 58/1998 Ambito di applicazione</p>	<p>1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187 bis e 187 ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.</p> <p>2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187 bis e 187 ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le</p>

	offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
BENE GIURIDICO PROTETTO:	Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario
SOGGETTO ATTIVO:	Chiunque in ragione di una posizione di privilegio (membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, partecipe al capitale dell'emittente) disponga di informazioni privilegiate
SOGGETTO PASSIVO:	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO:	Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate; comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomandare o indurre altri, sulla base delle citate informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate.
ELEMENTO SOGGETTIVO:	Dolo generico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:	- Da 400 a 1000 quote - Fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente nel caso in cui lo stesso sia di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA:	Nessuna.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	- Reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 20.000,00 a euro 3 milioni. - Aggravante: Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. - Attenuante: Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE:	DIR; AMM; RIT; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO:	Direzione, processo amministrativo, processo commerciale, processo di gestione delle risorse umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI:	Amministratori, responsabile amministrativo, responsabile information technology
CODICE ETICO – PROTOCOLLO:	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA:	ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Manipolazioni del mercato	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di
Art. 185	
D. Lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle	

<p>disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</p>	<p>ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 400 a 1000 quote - Fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente nel caso in cui lo stesso sia di rilevante entità</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 20.000,00= a 5 milioni di euro</p> <p>- Aggravante: Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>- Attenuante: Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - -</p>	

Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; RIT; RRU
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo amministrativo, processo commerciale, processo di gestione delle risorse umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Amministratori, responsabile amministrativo, responsabile information technology
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

*

<p>Art. 589 c.p. Omicidio colposo</p>	<p>[I]. Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].</p> <p>[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>[III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">conseguente a violazione dell'art. 55 comma 2 d.lgs 81 del 2008</p>	<p>[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <hr/> <p>1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell' articolo 34, comma 2.</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all' articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all' articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. <i>omissis</i></p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Vita e incolumità individuale – sicurezza sul posto di lavoro</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - Datore di lavoro – Esercente abusivo professione sanitaria</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque - Dipendente</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Cagionare per colpa la morte di una persona, anche in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro connesse con l'art. 55, comma 2 del D. Lgs. attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123 - cioè del d.lgs n. 81/2008 - e così cagionare per colpa la morte di un uomo.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Colpa</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: 1000 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 1 anno.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I comma Reclusione da 6 mesi a 5 anni - II comma Reclusione da 2 a 7 anni - III comma Reclusione da 3 a 10 anni - Aggravante IV Comma: aumento di pena nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; RSA; RSPP; RSS</p>	

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo per la gestione della sicurezza e dell'ambiente
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Datore di lavoro, dirigenti, responsabile per la sicurezza, preposti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno e protocollo di gestione della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 589 c.p. (vedi tabella precedente) Omicidio colposo conseguente a violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs 81 del 2008</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Vita e incolumità individuale – sicurezza sul posto di lavoro
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - Datore di lavoro
SOGGETTO PASSIVO: Dipendente
ELEMENTO OGGETTIVO: Violare le norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - D. Leg.vo 81/2008 - e così cagionare per colpa la morte di un uomo, salvo quanto previsto nella scheda precedente
ELEMENTO SOGGETTIVO: Colpa
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Non inferiori a 250 e non superiori a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 1 anno.
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I comma Reclusione da 6 mesi a 5 anni - II comma Reclusione da 2 a 7 anni - III comma Reclusione da 3 a 10 anni - Aggravante IV Comma: aumento di pena nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - - Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; RSA; RSPP; RSS
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo per la gestione della sicurezza e dell'ambiente
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Datore di lavoro, dirigenti, responsabile per la sicurezza, preposti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno e protocollo di gestione della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose</p>	<p>[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.</p> <p>[II]. Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.</p> <p>[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Vita e incolumità individuale – sicurezza sul posto di lavoro</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - Datore di lavoro</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Dipendente</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e conseguente lesione colposa dell'integrità fisica del lavoratore</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Colpa</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Non superiore a 250 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 1 anno.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I comma reclusione fino a 3 mesi o multa fino a euro 309,00 - II comma lesioni gravi reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123,00 a euro 619,00 - II comma lesioni gravissime reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00 - III comma lesioni gravi reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 - III comma lesioni gravissime reclusione da 1 a 3 anni 	

- IV comma lesioni gravi reclusione da 6 mesi a 2 anni - IV comma lesioni gravissime reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni - Aggravante: comma V nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - custodia cautelare in carcere: non consentita, salva l'ipotesi riguardante le lesioni gravissime di cui al secondo periodo del III comma e IV comma - altre misure cautelari personali: non consentite, salva l'ipotesi riguardante le lesioni gravissime di cui al secondo periodo del III comma e IV comma
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; RSA; RSPP; RSS
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione, processo per la gestione della sicurezza e dell'ambiente
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Datore di lavoro, dirigenti, responsabile per la sicurezza, preposti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno e protocollo di gestione della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (1-2-3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*

Art. 648 c.p. Ricettazione	[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629,
---------------------------------------	--

	<p>secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].</p> <p>[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62n. 4, 133].</p> <p>[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Patrimonio e corretta amministrazione della giustizia	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - Un'esplicita clausola di esclusione espelle dalla cerchia dei potenziali soggetti attivi i concorrenti nel delitto presupposto, rispetto ai quali l'eventuale successiva condotta di ricettazione è un postfatto non punibile.	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: Acquistare, ricevere e occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o svolgere funzioni di intermediario nell'acquisto, ricezione o occultamento, anche da un soggetto eventualmente in buona fede, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 800 quote.</p> <p>- Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>- In relazione all'illecito in esame il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 riguardanti l'idoneità dei modelli a prevenire i reati.</p>	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata non superiore a 2 anni.	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- Reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 516,00 ad euro 10.329,00.</p> <p>- La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) c.p.</p> <p>- II° Comma ipotesi attenuata reclusione fino a 6 anni e multa sino a euro 516.</p>	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello.	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 648 bis c.p. – art.	[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
---------------------------------	--

<p>- I° Comma: Reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00= ad Euro 25.000,00=.</p> <p>- II Comma: Pena aumentata se fatto commesso nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>- III Comma: pena diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>- una ulteriore aggravante è prevista dall'art. 6, D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito nella L. 12.7.1991, n. 203, che inasprisce la pena, da un terzo alla metà, quando il riciclaggio sia stato commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, durante il periodo di applicazione della misura stessa e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. L'aggravante è ora contenuta nell'art. 71, 1° co., D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).</p>
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.</p>
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>

*

<p>Art. 648 ter c.p. – art. 10 legge 146/2006 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000</p> <p>[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Art. 648 quater. c.p. Confisca (vedi tabella art. 648 bis c.p.)</p>	
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: L'ordine economico, che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni e soprattutto di capitali di provenienza delittuosa, alterando la libera concorrenza</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque - La clausola di esclusione, con la quale esordisce l'art. 648 ter («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis»), non consente di annoverare tra i potenziali soggetti attivi, oltre ai concorrenti nel delitto di origine dei proventi delittuosi (il c.d. delitto presupposto), coloro che li abbiano ricettati o riciclati; per questi il successivo impiego è un postfatto non punibile.</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Impiegare denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 800 quote. - Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	

- In relazione all'illecito in esame, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 riguardanti l'idoneità dei modelli a prevenire i reati.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata non superiore a 2 anni.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° comma: reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00= a Euro 25.000,00= - II° Comma: aggravato quando il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale - III° Comma: attenuante della live entità ex art. 648 comma 2 c.p. - vedi sopra - Aggravante speciale quando il fatto è commesso da un soggetto sottoposto ad una misura di prevenzione nei limiti indicati dall'art. 6, D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito nella L. 12.7.1991, n. 203, ora contenuta nell'art. 71, 1° co., D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio	<p>[1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>).</p> <p>[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate</p>
--	---

<p>Art. 648 quater. c.p. Confisca (vedi tabella art. 648 bis c.p.)</p>	<p>alla mera utilizzazione o al godimento personale. [5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. [6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [7] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: L'ordine economico, che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni e soprattutto di capitali di provenienza delittuosa, alterando la libera concorrenza</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque risulti autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto.</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Chiunque</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: - Impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. - Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Da 200 a 800 quote. - Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. - In relazione all'illecito in esame, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 riguardanti l'idoneità dei modelli a prevenire i reati.</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata non superiore a 2 anni.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° comma: reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 5.000,00= a Euro 25.000,00= - II° Comma: reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 nel caso di delitto non colposo punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. - III° Comma: Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (c.d. mafiosità). - V° Comma: aggravante - la pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. - VI° Comma: attenuante - la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, custodia cautelare in carcere solo per i Commi I, III, e V.</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: Tutte</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti</p>	

SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

*

<p>Art. 171 comma 1, lett. a bis, 3 comma L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;</p>
--	---

	<p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Diritti d'autore e opere dell'ingegno</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: L'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera – l'onore e la reputazione dell'autore</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: - Mettere a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa lettera a – bis – vedi sopra</p> <p>- Ipotesi aggravata quando la citata attività è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore – III° comma vedi sopra</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata non superiore ad 1 anno.</p> <p>- Sanzione accessoria prevista dall'art. 174 quinquies legge 633/1941 che prevede: prima della condanna per il reato in esame il Questore può applicare la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, dopo la condanna è prevista la sanzione accessoria della cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno; In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- I° Comma lettera a) bis - multa da Euro 51,00 a Euro 2.065,00.</p> <p>- III° Comma: reclusione fino ad 1 anno o multa non inferiore a 516,00 euro se i reati sono stati commessi sopra un'opera non destinata alla pubblicazione o con altra modificazione</p>	

dell'opera se risulta offeso l'onore o la reputazione dell'autore
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE: RIT'
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo gestione e sistemi informativi
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Art. 171 bis L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno</p>	<p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Diritti d'autore e opere dell'ingegno – software e banche dati (l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce)</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Autore dell'opera</p>	

ELEMENTO OGGETTIVO: - duplicare abusivamente a fini di lucro, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione, per trarne profitto, programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) - medesime condotte di cui sopra volte a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori - al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni concernenti i diritti d'autore, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni previste dalla legge sul diritto d'autore, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Nel caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001 vedi sopra - Sanzione accessoria prevista dall'art. 174 quinquies legge 633/1941 – vedi sopra	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 2582,00 ad 15.493,00. - La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a 15.493,00 euro se il fatto è di rilevante gravità. - II° Comma medesime pene del comma I - Attenuante ex art. 171 – novies: la pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Nessuna	
FUNZIONE AZIENDALE: RIT	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo gestione e sistemi informativi	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p style="text-align: center;">Art. 171 ter L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Duplicazione abusiva, riproduzione o diffusione con</p>	<p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in</p>
---	---

<p>qualsiasi procedimento di opere dell'ingegno destinate a circuiti televisivi, cinematografici</p>	<p>pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di</p>
---	--

	<p>lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Diritti d'autore e opere dell'ingegno - opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Autore dell'opera</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: - Duplicare abusivamente, riprodurre o diffondere con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate a circuiti televisivi, cinematografici, di vendita, di noleggio, di dischi o di supporti di opere musicali, cinematografiche o opere letterarie, musicali o banche dati.</p> <p>- Elemento necessario del reato è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e risulta necessario il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Nel caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001 vedi sopra</p> <p>- Sanzione accessoria prevista dall'art. 174 quinquies legge 633/1941 – vedi sopra</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- I° Comma: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da Euro 2582,00 ad Euro 15.493,00.</p> <p>- II° Comma: Reclusione da 1 a 4 anni e multa da Euro 2582,00 ad Euro 15.493,00.</p> <p>- III° Comma: attenuante</p> <p>- Attenuante ex art. 171 – novies – vedi sopra.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Nessuna</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: RI'I</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo gestione e sistemi informativi</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	

VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 171 septies L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Produttori o importatori che non comunicano alla SIAE i dati necessari alla identificazione dei supporti	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Diritti d'autore e opere dell'ingegno - tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.	
SOGGETTO ATTIVO: Produttore o importatore	
SOGGETTO PASSIVO: SIAE	
ELEMENTO OGGETTIVO: - Comma I: non comunicare alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio o di importazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti sopra detti - Comma II: fornire alla SIAE le informazioni predette false	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Nel caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001 vedi sopra - Sanzione accessoria prevista dall'art. 174 quinquies legge 633/1941 – vedi sopra	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da Euro 2582,00 ad Euro 15.493,00. - III° Comma: attenuante - Attenuante ex art. 171 – novies – vedi sopra	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Nessuna	
FUNZIONE AZIENDALE: RTT	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo gestione e sistemi informativi	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

Art. 171 octies L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per
--	--

<p>diritti connessi al suo esercizio - Utilizzo fraudolento di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.</p> <p>Art. 171 octies 1 L. 22.04.1941 n. 633</p>	<p>uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell' articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall' articolo 372 del codice penale , ridotte della metà.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Diritti d'autore e opere dell'ingegno – emittenti che forniscono servizi ad accesso condizionato (accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio)</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Titolari delle trasmissioni e dei diritti audiovisivi ad accesso condizionato</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico o privato apparati o parti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, ciò a fini fraudolenti.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Nel caso di condanna si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001 vedi sopra - Sanzione accessoria prevista dall'art. 174 quinquies legge 633/1941 – vedi sopra</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da Euro 2582,00 ad Euro 15.493,00. - Attenuante ex art. 171 – novies</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Nessuna</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: RIT'</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Processo gestione e sistemi informativi</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore amministrativo</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

ARTICOLO 25 DECIES D.LGS 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

*

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Amministrazione della giustizia - mira a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti, la quale potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni, nonché la genuinità di tale dichiarazione, una volta che la persona informata abbia deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria che ha la facoltà di non rispondere ai sensi degli artt. 210 – 197 – 197 bis – 199 c.p.p. e più in generale chiunque abbia la facoltà di non rispondere se chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale: es. l'imputato, il coimputato e l'imputato in reato connesso ex art. 12, lett.a e lett. c, c.p.p. che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, il prossimo congiunto ecc.	
ELEMENTO OGGETTIVO: Usare violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità per indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria quando la persona da sentire ha la facoltà di non rispondere	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Nessuna	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione da 2 a 6 anni	
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO Nessuna	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa la custodia cautelare in carcere.	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ; AMM; RIT; COMM; DIR; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento, diffusione principi, codice etico, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

ARTICOLO 25 UNDECIES D.LGS 231/2001

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-
quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

*

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL CODICE PENALE

art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale	<p>[1] È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none">1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Art. 452 octies Circostanze aggravanti	<p>[1] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>[2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>[3] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
Art. 452 nonies. Aggravante ambientale	<p>[1] Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione</p>

<p>Art. 452 decies. Ravvedimento operoso</p>	<p>del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.</p> <p>[1] Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>[2] Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.</p>
<p>Art. 452 undecies c.p. Confisca</p>	<p>[1] Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.</p> <p>[2] Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p> <p>[3] I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.</p> <p>[4] L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Art. 452 duodecies. Ripristino dello stato dei luoghi</p>	<p>[1] Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente</p>

	<p>possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.</p> <p>[2] Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – Collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Si applicano le misure interdittive previste dall'art. 9 del Decreto Leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 per la durata non inferiore ad 1 anno.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 - aggravante con aumento di pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direzione, Amministratori; – Responsabile sicurezza e ambiente; Amministratori	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

art. 452 quater c.p. Disastro ambientale	<p>[1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
---	---

<p>Artt. 452 octies,452 nonies, 452 decies, 452 undecies, 452 duodecies (vedi tabella art. 452 bis c.p.)</p>	<p>pericolo. [2] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque – esclusi i soggetti che commettono o concorrono a commettere il reato p. e p. dall'art. 434 c.p</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Stato – Collettività</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Cagionare abusivamente un disastro ambientale tramite: - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote</p>	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Si applicano le misure interdittive previste dall'art. 9 del Decreto Leg.vo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - reclusione da 5 a 15 anni - aggravante con aumento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p>	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite</p>	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale</p>	
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM</p>	
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>	
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>	

*

<p>art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente Artt. 452 octies,452</p>	<p>[1] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. [2] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
---	--

nonies, 452 decies, 452 undecies, 452 duodecies (vedi tabella art. 452 bis c.p.)	
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque – esclusi i soggetti che commettono o concorrono a commettere il reato p. e p. dall’art. 434 c.p. nell’ipotesi dell’art. 452 quater c.p.	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – Collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Condotte previste agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Colpa (imprudenza, imperizia e negligenza)	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Non consentita	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - pene previste dagli artt. 452 bis e 452 quater c.p. diminuite da un terzo a due terzi. - il 2° co. contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. deriva il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - art. 452 bis c.p. inquinamento ambientale: Custodia cautelare non consentita, altre misure cautelari consentite. - art. 452 quater c.p. disastro ambientale: tutte consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>[2] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>[3] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	

SOGGETTO PASSIVO: Stato – Collettività
ELEMENTO OGGETTIVO: La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: Non consentita
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000 - circostanza aggravante di cui al 2° co. la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. - Ai sensi del 3° co. della norma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà..
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Articolo 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p>	<p>[1] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>[2] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[3] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>[4] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>[5] E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – Collettività	

ELEMENTO OGGETTIVO: La norma punisce la condotta di chi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire ingiusto profitto.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: I° Comma: da 300 a 500 quote II° Comma: da 400 a 800 quote (rifiuti radioattivi)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -Interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a sei mesi. - Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 (art. 25 undecies comma 8 d.lgs 231/01)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione da 1 a 6 anni - II° Comma: reclusione da 3 a 8 anni - Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

art. 727-bis c.p.. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [2] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente - Specie animali o vegetali selvatiche protette (si intendono quelle indicate nell'all. IV, Dir. 21.5.1992, n. 92/43/CEE e nell'all. I, Dir. 30.11.2009, n. 2009/147/CE)	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato e specie protette	

ELEMENTO OGGETTIVO: - La prima condotta riguarda l'uccisione, relativamente alle specie animali, e la distruzione, relativamente alle specie vegetali. - La seconda riguarda la cattura e il prelievo, cioè l'impossessamento delle specie protette sottraendole all'ambiente naturale. - L'ultima condotta, comune, consiste nella semplice detenzione ed è integrata quando l'autore si pone in un rapporto materiale qualificato con le specie protette.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Per la specie animale: arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro. - Per la specie vegetale: ammenda fino ad Euro 4.000 euro. - Non vengono puniti i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

art. 733-bis c.p.. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	[1] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente - per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, Dir. 2.4.1979, n. 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Dir. 21.5.1992, n. 92/43/CEE» - l'oggetto materiale del reato, consiste nella conservazione delle condizioni ambientali ideali per la vita di una pianta o di un animale. Tale interesse assume rilevanza costituzionale in virtù dell'art. 9, 2° co., Cost. laddove stabilisce che la Repubblica «tutela il paesaggio ... della Nazione».	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: La prima condotta prevede la distruzione dell'habitat, cioè la sua eliminazione irreversibile; la seconda consiste nel deterioramento che ne compromette lo stato di conservazione, che si verifica quando l'habitat venga reso inservibile all'uso cui è destinato.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:	

L'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore ad euro 3.000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152 ART. ART 25 UNDECIES COMMA II

<p>D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 137 Sanzioni penali</p>	<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a</p>
--	--

centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o

	con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: Aprire, effettuare, mantenere scarichi di acque reflue non autorizzate e/o effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Per la violazione dei commi 3, 5 I periodo, e 13 sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; - Per violazione dei commi 2, 5 II periodo e 11, sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Comma II: arresto da tre mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro Comma III: arresto fino a due anni. Comma V: arresto fino a due anni e ammenda da 3000 a 30.000 Euro. Ipotesi aggravata II periodo: arresto da 6 mesi a tre anni e ammenda da 6000 a 120.000 Euro. Comma XI: arresto sino a tre anni. Comma XIII arresto da due mesi a due anni. - l'art. 139 (<i>Obblighi del condannato</i>) prevede che con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. - l'art. 140 (<i>Circostanza attenuante</i>) prevede che nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative sono diminuite dalla metà a due terzi.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con</p>
--	---

	<p>l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli</p>
--	--

	articoli 233, 234, 235 e 236.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: Gestione, raccolta, trasporto, commercio, smaltimento, recupero, intermediazione e miscelazione di rifiuti senza autorizzazione e realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Per violazione dei commi 1 lett a) e 6 I periodo sanzione pecuniaria fino a 250 quote - per la violazione dei commi 1 lett b), 3 I periodo e 5 sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote - per violazione del comma 3 II periodo sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma I lett A: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro. - Comma I lett B: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 - Comma III arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro. II periodo: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 Euro. - Comma V: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euro. - Comma VI primo periodo: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 257 Bonifica dei siti	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
---	--

	<p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - violazione del comma I° sanzione pecuniaria sino a 250 quote</p> <p>- violazione comma II° sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p> <p>- Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale</p>	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 Euro se non provvede alla bonifica in conformità del progetto previsto dall'art. 242 codice dell'ambiente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 cit., il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro</p> <p>- Arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 se inquinamento provocato da sostanze pericolose</p> <p>- L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 cit. e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

<p>D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 258, comma IV</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a</p>
---	---

<p>tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>quindicimilacinquecento euro.</p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento</p>
---	---

	euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fare uso di un certificato falso durante il trasporto	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.)	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 259 Traffico illecito di rifiuti	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	

SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività
ELEMENTO OGGETTIVO: Effettuare spedizioni di rifiuti che costituiscono traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE n 259/1993
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Ammenda da 1550,00 a 26.000,00 Euro e arresto fino a 2 anni. - Aggravante in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo abrogato dal D. Lgs. 1 marzo 2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p. – vedi sopra)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Per conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e con allestimento di mezzi e attività continuative organizzare, cedere, ricevere, importare, esportare, trasportare o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: I° Comma: da 300 a 500 quote	

II° Comma: da 400 a 800 quote (rifiuti radioattivi)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -In caso di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 260 interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a sei mesi. - Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 (art. 25 undecies comma 8 d.lgs 231/01)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - I° Comma: reclusione da 1 a 6 anni - II° Comma: reclusione da 3 a 8 anni - Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Tutte consentite, compresa custodia cautelare in carcere
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la</p>
---	--

scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA

	<p>MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (6)</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque / trasportatore o colui che predisporre un certificato di analisi di rifiuti</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: - Predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>- Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti quando trasporta rifiuti pericolosi; o, il trasportatore che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista</p>	

dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Commi 6 e 7: secondo e terzo periodo e comma 8, primo periodo sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; - Comma 8, secondo periodo, sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma 6 - pena di cui all'art. 483 c.p. - Comma 7 - pena di cui all'art. 483 c.p. solo se trasporto di rifiuti pericolosi - Comma 8 pena prevista dagli artt. 477 e 482 c.p., aumentata fino ad un terzo nei casi di rifiuti pericolosi
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma 6: non consentite - Comma 7: non consentite - Comma 8: non consentite
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 279 co. 5 Sanzioni</p>	<p>1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices,</p>
--	--

	<p>comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Chiunque nell'esercizio di un impianto o di un'attività viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dall'allegato I del presente decreto, dai programmi o dalla normativa dell'art. 271 Dlgs 152/2006 e determina il superamento dei valori limite di emissione con il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: AMM – DIR – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Amministrativo, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: DIR – RSA – AMM	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 (IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO, N. 44).

DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA. ART 25 UNDECIES DLGS 231/2001 COMMA 3

<p>L. n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 1, commi 1 e 2 Commercio di esemplari di specie elencate nell'allegato A Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende,
--	---

	<p>espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Animali e vegetali	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Comma I: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote - Comma II: In caso di recidiva sanzione da 150 a 250 quote</p>	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - In caso di recidiva sospensione della licenza per il commercio da 6 mesi a 2 anni	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Arresto 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 - In caso di recidiva arresto da 1 a 3 anni e ammenda da Euro 30.000 a Euro 300.000</p>	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di	

comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>L. n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 2, commi 1 e 2</p> <p>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B e C Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo</p>
--	--

	<p>di diciotto mesi.</p> <p>3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.</p> <p>5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente, animali e vegetali	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: Chiunque importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni: omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione cioè limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: In caso di recidiva sospensione della licenza per il commercio da 6 mesi a 18 mesi	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Ammenda da 20.000,00 ad euro 200.000,00 o arresto da 6 mesi ad 1 anno - In caso di recidiva arresto da 6 mesi a 18 mesi e ammenda da 20.000,00 ad euro 200.000,00 - In caso di recidiva arresto da 1 a 3 anni e ammenda da Euro 30.000 a Euro 300.000	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di	

comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>L. n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 6, comma 4</p> <p>Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzione in cattività</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente, animali, salute, incolumità pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	

ELEMENTO OGGETTIVO: Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Arresto fino a 6 mesi o ammenda da Euro 15.000,00 a 300.000,00
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>L. n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 3 bis, comma 1 Falsificazione / Alterazione di certificati, licenze, ecc..</p>	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente, Animali, vegetali, fede pubblica	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: Chiunque procede alla falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni, al fine di acquisire una licenza o un certificato, per uso di certificati o licenze falsi o alterati relative alla fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE 338/97	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Sanzione pecuniaria fino a 250 quote se il reato ha una pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione, - sanzione da 150 a 250 quote per reati la cui pena non è superiore nel massimo a 2 anni di reclusione, - sanzione da 200 a 300 quote per commissione di reati la cui pena non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione, - sanzione da 300 a 500 quote per la commissione di reati la cui pena è superiore nel massimo a tre anni di reclusione	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale – delitti contro la fede pubblica il capo III comprende gli articoli dal 476 al 483 c.p.	

MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993 N. 549 ART. 3, COMMA 6 (MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE) ART. 25 UNDECIES COMMA 4 DECRETO LEG.VO 231/2001

<p>L. 28 Dicembre 1993 n. 549 art. 3, co. 6 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei</p>
--	--

	tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente - Aria	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Violare disposizioni relative alla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente utilizzando sostanze nocive per l'aria per fini produttivi, importate o commercializzate sostanze lesive per l'ozono	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo o colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: -	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Arresto fino a 2 anni e ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D. LGS 6 NOVEMBRE 2007 N. 202 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI) ART. 25 UNDECIES COMMA 4 DECRETO LEG.VO 231/2001

D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, art. 8 Inquinamento doloso	1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
--	---

	3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente	
SOGGETTO ATTIVO: Comandante, membri equipaggio, proprietario e armatore di una nave battente qualsiasi bandiera	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Violazione delle disposizioni dell'art. 4 consistenti nel versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - I° comma: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, - II° Comma: 200 a 300 quote se derivano danni permanenti o di particolare gravità alle acque a specie animali o vegetali o a parti di questi	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - In caso di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 8 commi I e II: interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi. - Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I° comma: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 10.000 a 50.000 euro; II° Comma: arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da euro 10.000 a euro 80.000	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

*

D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, art. 9 Inquinamento colposo	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione</p>
---	--

	delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
BENE GIURIDICO PROTETTO: Ambiente, specie animali o vegetali	
SOGGETTO ATTIVO: Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione	
SOGGETTO PASSIVO: Stato – collettività	
ELEMENTO OGGETTIVO: Violazione per colpa delle disposizioni dell'art. 4 consistenti nel versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) medesima legge o causare lo sversamento di dette sostanze	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Colpa	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - I° comma: sanzione fino a 250 quote - II° comma sanzioni da 150 a 250 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: - In caso di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 9 comma II (danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste): interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, sussidi, o contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a sei mesi.	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Comma I: ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000 - Comma II: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: Non consentite	
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – COM – RSA	
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento , Commerciale, Ambientale	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno	
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione	

ARTICOLO 25 DUODECIES D.LGS 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

*

<p>Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 (in suppl. ordinario n. 139 alla gazz. uff., 18 agosto, n. 191) - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (t.u. immigrazione Turco-Napolitano) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</p>	<p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</p> <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. [4. abrogato].</p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle</p>
--	--

	<p>quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>[7. abrogato]</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui</p>
--	---

<p>Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>[11-bis. Abrogato]</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (12).</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i> (vedi tabella art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001)</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Pubblica sicurezza</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Stato</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: Impiego in ogni forma diretta e/o indiretta di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare secondo le prescrizioni del d.lgs 286 del 25.07.1996 (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: Comma I sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite massimo di 150.000 Euro; Comma I bis sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; Comma I ter sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. - Aggravante con aumento di pena: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p>	

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale).
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. - Le pene sono aumentate da 1/3 alla metà se i lavoratori sono superiori a tre, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti a condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603-bis c. III c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Pagamento a titolo di sanzione amministrativa del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – DIR – RRU - RSPP
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento, Amministrazione e finanza, Commerciale, gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, Servizio protezione e Prevenzione, Gestione Risorse Umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo; Responsabile acquisti; Responsabile Risorse Umane; Responsabile del servizio di protezione e prevenzione
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p>
---	--

	<p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i>.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Pubblica sicurezza	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Stato	
ELEMENTO OGGETTIVO: promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero ogni altro atto diretto a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: -comma I bis sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote -comma I ter sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	

funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -comma III reclusione da cinque a quindici anni e multa di € 15.000,00 per ogni persona; -comma III bis aggravante di pena se ricorrono di due o più circostanze di cui alle lett. a-e) comma 3; -comma III ter aggravante di pena da un terzo alla metà e multa di € 25.000,00 per ogni persona per i motivi di cui alla lett. a) e b) del comma 3 ter; -comma V reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00: aggravante di pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Sanzione amministrativa a carico del vettore aereo, marittimo o terrestre del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -comma 3 arresto in flagranza obbligatorio -comma 3 custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
FUNZIONE AZIENDALE: ACQ – DIR – RRU – RSPP
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Approvvigionamento, Amministrazione e finanza, Commerciale, gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, Servizio protezione e Prevenzione, Gestione Risorse Umane
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: ACQ – DIR – RRU – RSPP
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 TERDECIES D.LGS 231/2001

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1,

si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*

<p>Art. 3, comma 3-bis L. 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)</p> <p>[Articolo abrogato e sostituito dall'art. 604 bis C.p.]</p>	<p>[1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p><i>a)</i> con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p><i>b)</i> con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>2. (Soppresso).</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della <u>legge 12 luglio 1999, n. 232</u>].</p>
<p>Art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p>	<p>[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p><i>a)</i> con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p><i>b)</i> con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>[2] E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a</p>

<p>Legge 12 luglio 1999, n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</p>	<p>quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>[3] Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
<p>Accordo 1/6 Crimine di genocidio</p>	<p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
<p>Accordo 1/7 Crimini contro l'umanità</p>	<p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

	<p>e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;</p> <p>f) Tortura;</p> <p>g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;</p> <p>h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;</p> <p>i) Sparizione forzata delle persone;</p> <p>j) Apartheid;</p> <p>k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1:</p> <p>a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;</p> <p>b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;</p> <p>c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;</p> <p>d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;</p> <p>e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale.</p> <p>La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per</p>
--	---

**Accordo 1/8
Crimini di guerra**

ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;

i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"

a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,

viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;

	<p>iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;</p> <p>v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari;</p> <p>vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;</p> <p>vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;</p> <p>viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;</p> <p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla azione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p> <p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti</p>
--	--

	<p>armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p> <p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali,</p>
--	---

	<p>personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>ii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: Dignità dell'uomo	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Chiunque	
ELEMENTO OGGETTIVO: I comma: propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,	

nazionali o religiosi; istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; III comma: partecipare, prestare assistenza, promuovere o dirigere organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. III bis comma: compiere attività di propaganda, ovvero di istigazione e incitamento, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della l. 12.07.1999, n. 232.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore ad un anno). Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al comma 1.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: I comma: lett. a reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; lett. b reclusione da sei mesi a quattro anni. III comma: reclusione da sei mesi a quattro anni (per la condotta di partecipazione o assistenza); reclusione da uno a sei anni (per la condotta di promozione e dirigenza) III bis comma: reclusione da due a sei anni
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -
FUNZIONE AZIENDALE: Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Tutti
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

ARTICOLO 25 QUATERDECIES D.LGS 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

*

<p>Articoli 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 Frode in competizioni sportive</p>	<p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p>
<p>Art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</p>	<p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>

	<p>Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: Correttezza e lealtà dello svolgimento delle competizioni sportive</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: Chiunque</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Collettività – Ordinamento Sportivo - Stato</p>	

<p>ELEMENTO OGGETTIVO:</p> <p>-Art. 1 Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>-Art. 4 esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario ovvero organizzati dal CONI o dall'UNIRE; esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; vendere biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, partecipare a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; organizzare, esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.</p>
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico</p>
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:</p> <p>-comma 1 lett. a) per i delitti, sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>- comma 1 lett. b) per le contravvenzioni, sanzione pecuniaria fino a 260 quote.</p>
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <p>- Art. 1 comma I e II reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 1.000 a euro 4.000 pene previste dagli artt. 452 bis e 452 quater c.p. diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>- Art. 1 comma III aggravante di pena fino alla metà per la reclusione e multa da euro 10.000 a euro 100.000, se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.</p> <p>- Art. 4 reclusione da 3 a 6 anni e multa da 20.000 a 50.000 euro.</p> <p>- Art. 4 comma II, III contravvenzione arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p>
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -</p>
<p>FUNZIONE AZIENDALE: -</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: -</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: -</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: -</p>
<p>VERIFICA: -</p>

ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES D.LGS 231/2001

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

*

<p>Articoli 2, commi I e II bis Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>D. lgs. 74/2000</p>	<p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>[3. Abrogato]</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: interesse dell'Erario alla percezione dei tributi	
SOGGETTO ATTIVO: il contribuente, cioè il soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili ai fini del pagamento dell'IVA (oppure amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74/2000), ma anche il soggetto tenuto soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale dei redditi	
SOGGETTO PASSIVO: Erario	
ELEMENTO OGGETTIVO: utilizzare fatture o altri documenti probatori per dichiarare passività inesistenti all'interno della dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi al fine di ridurre fraudolentemente l'imponibile oggetto del prelievo fiscale.	

<p>In base all'art. 1, lett a), per “fatture e i documenti per operazioni inesistenti” rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.</p> <p>Il reato è consumato nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.</p>
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico</p>
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -comma 1 lett. a) sanzione pecuniaria fino a 500 quote; -comma 1 lett. b) sanzione pecuniaria fino a 400 quote; -Aggravante comma 2, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma I reclusione da 4 a 8 anni - comma II bis reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Misure cautelari personali: custodia cautelare; arresti domiciliari; divieto di espatrio/obbligo di presentazione alla PG; Arresto: facoltativo in flagranza; -Intercettazioni: consentite -Misura cautelare reale Sequestro finalizzato confisca per equivalente se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad € 200.000.
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; ACQ; COM</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; Processo di approvvigionamento; Processo commerciale (acquisti e vendite); Processo finanziario; Processo amministrativo;</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo e Amministratori; Direttore e Responsabile commerciale; Responsabile amministrazione e finanza; Consulenti esterni;</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>

*

<p>Articoli 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>D. lgs. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Pubblicato sulla</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
--	---

<p>Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)</p>	<p>degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p>BENE GIURIDICO PROTETTO: interesse dell'Erario al corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale</p>	
<p>SOGGETTO ATTIVO: soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (diversamente dal reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA)</p>	
<p>SOGGETTO PASSIVO: Erario</p>	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: la condotta deve avere i seguenti requisiti: falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie; impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento; presentazione di una dichiarazione falsa.</p> <p>Soglie di punibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -comma 1 lett. a) l'imposta evasa è superiore a euro trentamila; -comma 1 lett. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. <p>Il reato è consumato nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.</p>	
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico</p>	
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -comma 1 lett. c) sanzione pecuniaria fino a 500 quote; -Aggravante comma 2, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, aumento di un terzo della sanzione pecuniaria. 	
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma I reclusione da 3 a 8 anni 	
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Misure cautelari personali: custodia cautelare; arresti domiciliari; divieto di espatrio/ obbligo di presentazione alla PG; Arresto: facoltativo in flagranza. -Intercettazioni: consentite -Misura cautelare reale: sequestro finalizzato alla confisca (allargata) se l'imposta evasa è superiore ad € 100.000. 	
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; ACQ; COM</p>	
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; Processo di approvvigionamento;</p>	

Processo commerciale (acquisti e vendite); Processo finanziario; Processo amministrativo;
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo e Amministratori; Direttore e Responsabile commerciale; Responsabile amministrazione e finanza; Consulenti esterni;
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p style="text-align: center;">Articoli 8, comma I e II bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p style="text-align: center;">D. lgs. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)</p>	<p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>[3. Abrogato]</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: interesse dell'Erario alla percezione dei tributi	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Erario	
<p>ELEMENTO OGGETTIVO: emettere o rilasciare fatture o documenti affini per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>-In base all'art. 1, lett a), per “fatture e i documenti per operazioni inesistenti” rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.</p> <p>-Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, ovvero con l'emissione dell'ultima di esse in caso di più episodi nel medesimo periodo di imposta;</p> <p>- La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa.</p>	
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico	
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:	
<p>-art. 8 comma 1 sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>-art. 8 comma 2 bis sanzione pecuniaria fino a 400 quote;</p> <p>-Aggravante (comma 2), se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.</p>	

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - comma I reclusione da 4 a 8 anni - comma II bis reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila).
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - Misure cautelari personali: custodia cautelare; arresti domiciliari; divieto di espatrio/ obbligo di presentazione alla PG; Arresto: facoltativo in flagranza. - Intercettazioni: consentite - Misura cautelare reale: sequestro finalizzato alla confisca (per sproporzione) se l'imposta evasa è superiore ad € 200.000.
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; ACQ; COM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; Processo di approvvigionamento; Processo commerciale (acquisti e vendite); Processo finanziario; Processo amministrativo;
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo e Amministratori; Direttore e Responsabile commerciale; Responsabile amministrazione e finanza; Consulenti esterni;
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Articoli 10, Occultamento o distruzione di documenti contabili.</p> <p>D. lgs. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205</p> <p>(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: interesse dell'Erario alla percezione dei tributi	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Erario	
ELEMENTO OGGETTIVO: occultare o distruggere totalmente o parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non	

consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA: - sanzione pecuniaria fino a 400 quote; -Aggravante (comma 2), se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: - reclusione da 3 a 7 anni
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO: -Misure cautelari personali: custodia cautelare; arresti domiciliari; divieto di espatrio/ obbligo di presentazione alla PG; Arresto: facoltativo in flagranza. -Intercettazioni: consentite
FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; ACQ; COM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; Processo di approvvigionamento; Processo commerciale (acquisti e vendite); Processo finanziario; Processo amministrativo;
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo e Amministratori; Direttore e Responsabile commerciale; Responsabile amministrazione e finanza; Consulenti esterni;
CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione

*

<p>Articoli 11, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.</p> <p>D. lgs. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)</p>	<p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
BENE GIURIDICO PROTETTO: interesse dell'Erario alla percezione dei tributi	
SOGGETTO ATTIVO: Chiunque	
SOGGETTO PASSIVO: Erario	

<p>ELEMENTO OGGETTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma I alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; - comma II indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000.
<p>ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo Specifico</p>
<p>SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzione pecuniaria fino a 400 quote; - Aggravante (comma 2), se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.
<p>MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1 primo periodo reclusione da 6 mesi a 4 anni; - comma 2 primo periodo reclusione da 6 mesi a 4 anni; - Aggravante comma 1 ultimo periodo se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila: reclusione da 1 anno a 6 anni - Aggravante comma 2 ultimo periodo se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila: reclusione da 1 anno a 6 anni.
<p>MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure cautelari personali: arresti domiciliari, divieto di espatrio/obbligo di presentazione alla PG; nell'ipotesi di cui al comma 1 ultimo periodo prevista anche la custodia cautelare; Arresto facoltativo in flagranza; - Intercettazioni: consentite solo nell'ipotesi di cui al comma 1 ultimo periodo. - Misure cautelari reali: sequestro finalizzato alla confisca (per sproporzione): * comma 1 primo periodo: applicabile se l'ammontare delle imposte, sanzioni amministrative ed interessi è superiore ad € 100.000. * comma 1 ultimo periodo: applicabile sempre. * comma 2: applicabile se l'importo degli elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o quello degli elementi passivi fittizi è superiore ad € 200.000.
<p>FUNZIONE AZIENDALE: DIR; AMM; ACQ; COM</p>
<p>PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO: Direzione; Processo di approvvigionamento; Processo commerciale (acquisti e vendite); Processo finanziario; Processo amministrativo;</p>
<p>SOGGETTI APICALI RESPONSABILI: Direttore Amministrativo e Amministratori; Direttore e Responsabile commerciale; Responsabile amministrazione e finanza; Consulenti esterni;</p>
<p>CODICE ETICO – PROTOCOLLO: Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno</p>
<p>VERIFICA: ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione</p>

FINE